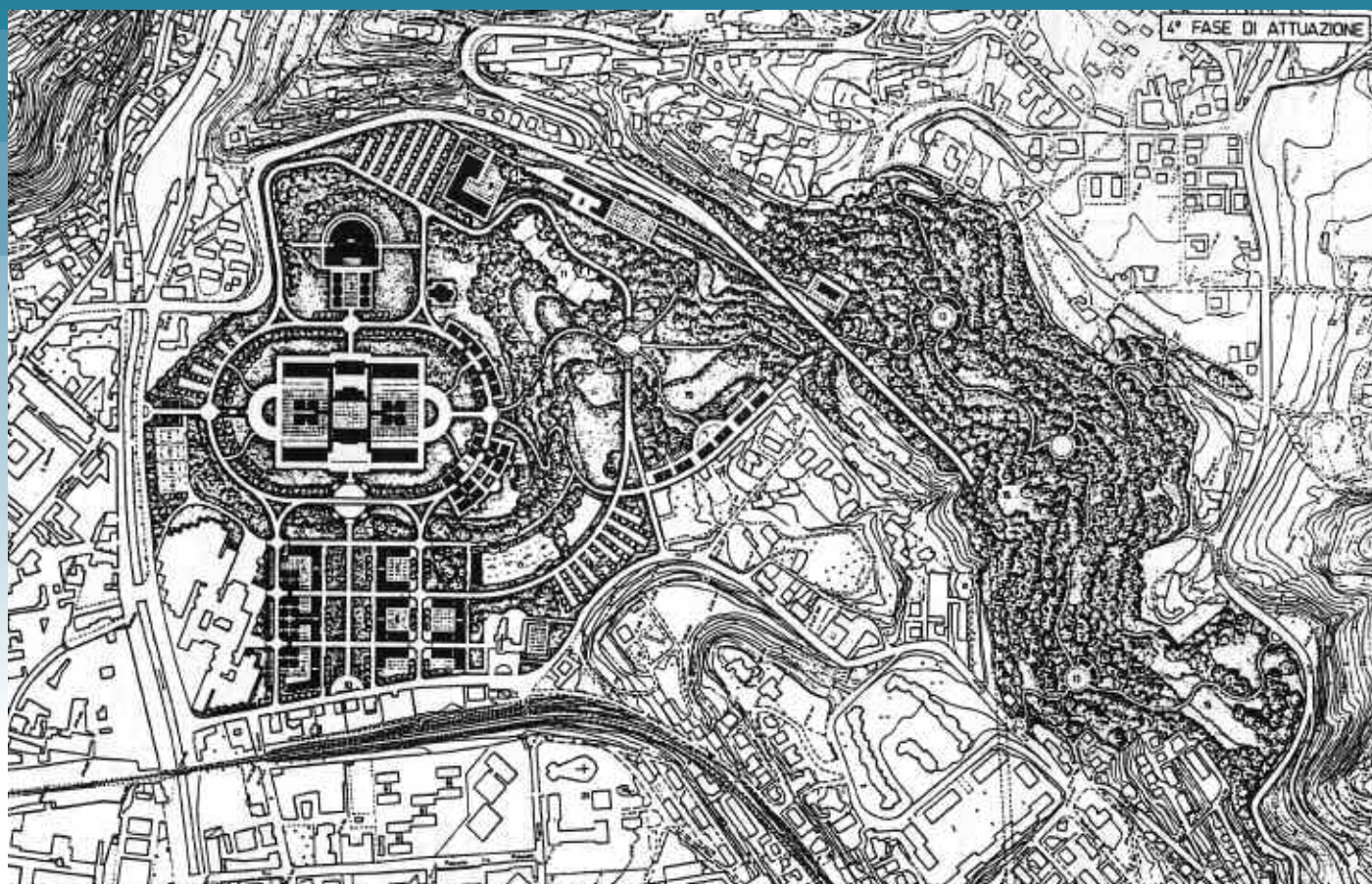


NOTIZIARIO

DEL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI COMO



Anno 13 N° 1 Luglio 2007



Planimetria del progetto di recupero dell'area psichiatrica di San Martino

SOMMARIO

3	La "Signora Rosanna" memoria storica del Collegio
5	Il Perito cambia nome
8	Un'oasi in città, il verde dell'area "San Martino"
11	Approvato il nuovo codice deontologico
14	Aggiornato il Regolamento Locale di Igiene
15	Tanti pezzi per un'unica pensione
17	Automobili e professionisti
19	Microturbine a gas, piccole centrali di trigenerazione
21	Commissione di sicurezza: Adempimenti per cantieri
22	Nuova modulistica per l'attività edilizia
23	Ponteggi: istruzioni per l'uso
25	Attenzione alle vibrazioni meccaniche
27	Quando si alza il rumore
29	Decreto Legislativo 25 Luglio 2006 n°257
33	Decreto legislativo n. 42 del 24 febbraio 2004
38	Formazione

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI COMO

Via Vittorio Emanuele II, 113
22100 Como
Tel. 031.26.74.31 Fax 031.26.73.88

e-mail: collegioperiticomo@tin.it
www.peritiindustriali.como.it

Orari della Segreteria del Collegio:

lunedì 8.30-12.30 / 14.30-18.00
martedì e mercoledì 8.30-12.30
giovedì 8.30-12.30 / 14.30-18.00

NOTIZIARIO DEL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI COMO Anno 13 N° 1 Luglio 2007

- Direttore Responsabile:
per. ind. Paolo Bernasconi
- Editore:
Collegio dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
della provincia di Como
- Consulenza editoriale e grafica
e stampa a cura di:
Elpo Edizioni - Como
www.elpoedizioni.com
- Autorizzazione Tribunale di Como
n. 5/95 del 22/3/1995



**Una serata per festeggiare
il lavoro della Signora Monti**

La "Signora Rosanna" memoria storica del Collegio

È stata un'ottima idea quella del Consiglio direttivo di organizzare una serata di festa per la signora Rosanna Monti, mitica segretaria del Collegio comasco, che da poco ha lasciato l'incarico per fare la nonna.

Con la modestia e la semplicità che le sono proprie, giunto il giorno fatidico, ha salutato le colleghe e se ne è andata.

No, non potevamo accettare un distacco così anonimo dopo tanti anni passati fianco a fianco!

Quando entrai a far parte per la prima volta nel Consiglio, lei c'era già, giovane segretaria dell'allora associazione "Ordini e Collegi Riuniti" ed ancora di salvezza per uno sperduto consigliere come me.

Quando, qualche anno dopo, fui eletto alla presidenza, una delle prime scelte attuate fu

quella di rendere il Collegio indipendente, con una sede propria ed esclusiva.

In quella occasione, il principale problema da risolvere fu quello della signora Rosanna!

Ci avrebbe seguito o avrebbe scelto di rimanere nella associazione interprofessionale?

Per fortuna nostra, ma soprattutto mia, scelse di seguirci: dapprima a tempo parziale, poco dopo a tempo pieno.

Nel non breve periodo passato alla guida del Collegio comasco, la signora Rosanna ha sempre rappresentato, per me, quella preziosa ancora di salvezza che imparerai ad apprezzare fin dal primo giorno.

Non dico che non sarei riuscito a svolgere il mio incarico senza di lei, ma certamente mi sarebbe stato molto, molto più difficile.

Un "signora Rosanna" o più semplicemente un

3
como



PERSONAGGI

“signora” non sempre preceduto da un “per favore” (e le chiedo scusa per tutte le innumerevoli volte che l’ho fatto) era sufficiente per vederla comparire sulla soglia del mio ufficio, sempre gentile, qualunque fosse stato il tono della chiamata e sempre partecipe del problema del momento e pronta a collaborare nel trovarne la soluzione.

I problemi del Collegio per la signora Rosanna non hanno mai avuto segreti. Con tatto mi ricor-

dava date e scadenze, dava suggerimenti sulle procedure burocratiche e spesso i suoi consigli servivano a trarmi d’impaccio da qualche situazione difficile.

Un’estrema discrezione l’ha sempre distinta. Discrezione sulla sua vita privata e su quella altrui, senza mai far trapelare sul lavoro le gioie ed i dispiaceri che certamente, come tutti, ha avuto.

Ha vissuto con il collegio decine di scadenze elettorali, facendo, ogni volta, centinaia di telefonate per sollecitare gli iscritti a recarsi alle urne, partecipando, con noi, alla paura di non raggiungere il numero legale dei votanti. In quei momenti la signora Rosanna era “il Collegio”, essendo tutto il Consiglio vacante, ne rappresentava la memoria storica e la continuità.

Ha vissuto con noi la progressiva modernizzazione delle strutture del collegio, l’informatizzazione, la crescente complicazione della gestione burocratica, la nascita dell’ente di previdenza, il computer ed altre diavolerie, l’ampliamento dell’organico.

Credo che difficilmente delle colleghe siano state accolte con il calore e la disponibilità che ha dimostrato la signora Rosanna nei confronti delle nuove venute. Chi un poco la conosce, sa che non poteva essere che così.

Spero di cuore che non si sia mai pentita della scelta fatta tanti anni fa, lo certamente non ho mai pensato di poter fare a meno di lei.

Luciano Banti



4
come

**Il team del Collegio
al completo**



**Proposta di legge On. Adenti (C. 1870)
"Modifica della denominazione
del titolo di perito industriale"**

Il Perito cambia nome

La Commissione VIII della camera dei Deputati (8 maggio 2007) ha iniziato l'esame della proposta con una prima determinazione del "rinvio a seguito dell'esame ad altra seduta", dopo la constatazione che "la proposta della legge in esame ha il merito di cogliere un problema reale".

La relazione illustrativa della proposta di legge "osserva che negli altri Paesi europei esistono figure professionali esercenti attività professionali di tipo ingegneristico analoghe a quella del perito industriale ed individuate in modo simile. In Francia il professionista tecnico in area ingegneristica con formazione universitaria o parificata di almeno tre anni viene denominato ingénieur-maître, in Germania Dipl.-Ingenieur, in Gran Bretagna "incorporated engineer", in Spagna "ingeniero técnico", in Grecia "ingegnere tecnico". La denominazione del titolo professionale con quella di "ingegnere tecnico" sarebbe più vicina alla denominazione comunitaria del professionista tecnico avente la medesima formazione curricolare, con ciò senza modificare le attività professionali riservate per legge e determinate dalla vigente normativa di settore, che concorre a rendere assimilabile la figura del perito industriale italiano con le richiamate figure straniere".

Nel corso della seduta l' On. Aurelio Misiti (già presidente del Consiglio superiore dei Lavori pubblici) ha ricordato che "la professione di perito industriale ha una lunga consolidata tradizione nel Paese, alla quale

occorre prestare il massimo rispetto al pari di altre professioni tecniche presenti negli Ordinamenti, e esprime l'auspicio che l'argomento affrontato dalla proposta di legge in esame possa essere inserito nell'ambito di una più complessiva riforma delle professioni, evitando di intervenire esclusivamente su un aspetto di tipo nominalistico, che giudica riduttivo oltre che suscettibile di generale possibili critiche e obiezioni".

La lettura del citato verbale mi ha stimolato a produrre le testimonianze del "secolo scorso", quando i periti industriali nel corso della "cronistoria del passato" abbiano proposto e sostenuto in modo coerente da "cittadini - lavoratori - professionisti:

- La tutela e la difesa dei diritti acquisiti nella longeva attività professionale, esercitata nei campi di specifiche competenze, svolta coscienziosamente;
- Il dovere delle Istituzioni a sostenere e difendere la legittimità e il valore delle formazioni scolastiche e professionali (peraltro date da loro) dei tecnici diplomati italiani, da considerare alla pari con altre formazioni scolastiche, tecniche, professionali, nei diversi campi di attività dell'ingegneria europea.

Al riguardo, nelle relazioni ai Bilanci del Ministero della Pubblica Istruzione nel passato, si è letto: "I periti industriali costituiscono l'unica categoria che unisce a una prepara-

zione tecnica e culturale anche una specifica preparazione pratica. Mediamente, nei cinque anni scolastici, i periti sviluppano programmi per 6.240 ore rispetto alle 4.448 ore previste per i Licei e per gli Istituti per ragionieri e geometri”.

La differenza che si rileva di ore, 1.792 in più rispetto alle altre categorie scolastiche, portavano al conteggio di equivalenti 2 anni scolastici in più.

Per rinverdire e confermare concetti e preposizioni del passato, che possono convivere in modo naturale con la realtà di oggi, e perciò con la proposta di legge in discussione, ho scelto tra i tanti Convegni e Congressi il Congresso di Rimini 1973 perchè, in quella Assise, si è trattato in modo esplicito il tema (ancora attuale nel 2007), “Il perito industriale quale ingegnere diplomato nel contesto delle professioni europee”, alla presenza dei signori Ministri, Sottosegretari, Parlamentari, uomini delle Istituzioni, naturalmente tra l’unanime apprezzamento.

Ed ecco alcuni stralci della relazione in argomento:

“Nel dicembre 1960 a Padova sul tema I periti industriali e l’accesso alle Università, il Collegio di Como, mio tramite, presentò una relazione in cui si evidenziava la validità della preparazione scolastica e il diritto di accedere alle Università, per ragioni di giustizia sociale, e si sosteneva la legittimità della posizione professionale dei periti industriali quali tecnici di 2° livello, sotto al 1° livello dei laureati”.

“Nel Convegno del 4 - 5 dicembre 1965 sul “Diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi nell’ambito del Mercato Comune Europeo”, svoltasi a Venezia, il sig. Jean Pierre de Granjencour, Capo divisione delle professioni liberali della Commissione C.E.E. ha illustrato lo stato di avanzamento dei lavori della Commissione elencando le

quattro sezioni del settore delle professioni liberali di cui una riguarda le professioni tecniche, il settore degli ingegneri nel quale esistono numerose categorie di formazione”, all’interno della seconda categoria, non esiste, allo stato attuale della legislazione italiana, che un solo campo di attività legalmente determinato per questa Categoria, e cioè quello del perito industriale”.

I periti industriali, tramite i loro rappresentanti qualificati, hanno difeso, quali cittadini italiani, la validità della formazione scolastica e professionale della Categoria, nonché la realtà di due validi livelli di studio - diploma - laurea, da tutela e rappresentare nel contesto europeo delle professioni”.

“Nel Convegno Nazionale di Firenze, maggio 1967, sul tema “Il perito industriale nella programmazione economica e nella Comunità Economica Europea” i periti industriali hanno dichiarato che le nuove strutture scolastiche devono elevare il titolo a livello di ingegnere diplomato, adeguandosi alla situazione scolastica europea. Per i periti industriali esercenti la professione si devono tutelare i diritti acquisiti, attribuendo loro, con opportune garanzie, la qualifica di ingegneri diplomati”.

“Nel Convegno interregionale svoltosi a Bologna nel 1972, presidente l’On. Bersani, Vice Presidente del Parlamento Europeo, il dott. Nicola Di Gioia, Amministratore principale presso la Commissione delle Comunità Europee, ha svolto una brillante relazione sui temi comunitari delle professioni tecniche, ha precisato che “il termine ingegnere deve essere considerato nella accezione più comunemente ammessa sul piano europeo e che include l’insieme delle persone che svolgono attività di ricerca, consultazione ed applicazione nel settore tecnico, quindi compresi i periti industriali”, che affermano di far parte degli ingegneri diplomati europei, e di aver già diritto di cittadinanza tra le professioni tecniche in sede C.E.E.”.

“Nel luglio del corrente anno (1973) al Congresso dei Maestri Cattolici, il sig. Ministro della Pubblica Istruzione On. Franco Maria Malfatti ha dichiarato: “nella fase di passaggio da un tipo di cultura ad un altro, di trasformazione e di travaglio dei valori che presiedono alle scelte fondamentali della vita umana, la scuola rappresenta, o almeno deve rappresentare, se vuole esser all’altezza dei suoi compiti, il punto di sutura, il momento di continuità tra ciò che di certo e di valido gli uomini di ieri hanno lasciato a quelli di oggi, e gli elementi di novità che emergono dall’affannosa ricerca in cui siamo impegnati nel momento presente. La scuola è la sede propria delle nostre speranze, il luogo in cui naturalmente, senza alcun sforzo, noi vediamo concentrate le nostre aspirazioni, i nostri desideri di una società migliore e più giusta, e quindi il nostro interiore impulso ad essere più liberi e più consapevoli”.

“Un autorevolissimo uomo politico (1973) in una storica celebrazione commemorativa ha dichiarato: “un paese libero deve essere ordinato. Un paese ordinato deve essere giusto”.

I periti industriali, concludendo, chiedono: un titolo giusto, ad una formazione giusta per il conseguente titolo giusto, l’uomo giusto al posto giusto.

Le citazioni sono finite e la presente raccolta

di documenti nella storia della Categoria porta ad una conclusione, quella dell’ultima affermazione citata, su come deve essere il Paese e cioè:

“Un Paese libero deve essere ordinato”

Gli Ordini ed i Collegi sono indispensabili con i propri Albi professionali, unitamente alle loro autonome Casse di Previdenza, per la tutela delle attività dei propri iscritti, e a difendere il loro diritto al lavoro, e le pertinenti garanzie sociali.

“Un Paese ordinato deve essere giusto”

Il rispetto del dettato costituzionale (art. 36 Costituzione) “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa” deve essere inteso per tutti i cittadini.

Al lavoratore-professionista spetta, in modo inderogabile, il compenso minimo di cui alle Tariffe professionali, previsto dalle Leggi delle Categorie professionali.

E questo scritto, di un professionista perito industriale lavoratore di “lungo corso”, vuole essere un contributo per far riflettere nell’esame della proposta di Legge On. Adenti alla quale, ovviamente, auspico un cammino ed esito favorevole, per i valori etici e di giustizia sociale che contiene.

Per. Ind. Innocente Pozzoli

Un'oasi in città, il verde dell'area "San Martino"

La proposta di utilizzo dell'ex Ospedale
psichiatrico in un articolo
di Antonio Marino, datata 1987

8
como

Dai "Fogli di appunti" di G. Guin.

Gli editoriali di Gianni De Simoni, storico direttore de "La Provincia" dal 1964 al 1984, emergono documentazioni e riflessioni sullo sviluppo della città di Como.

Tra le interviste, alla presentazione del libro, alcune hanno ricordato come durante tale periodo, si parlasse dei problemi di Como, e oltre a quelli della Ticosa, anche spesso dello Stadio e del San Martino.

Questi storici riferimenti mi hanno fatto soffermare, in quanto ancora interessante, sul problema del San Martino.

Nella relazione al P.R.U.G. di cui alla delibera comunale n° 28/98 si rileva "tra le tematiche di interesse sovracomunale l'Area Ospedale Psichiatrico Provinciale" con la conferma delle previsioni dei precedenti P.R.U.G. sulla stessa area e quindi ancora inserita nella zona F, ovvero, "nelle parti di territorio comunale destinate ad attrezzature di interesse generale di livello intercomunale".

Tra le memorie storiche della città ho trovato su Edilizia Lariana, luglio - settembre 1987, in "Attualità e problemi" un articolo di Antonio Marino su "San Martino di Como, proposta di utilizzo dell'area".

Su cortese assenso del dott. Marino mi permetto riportarlo, stante il valore della tematica in esso contenuta, e per alcuni aspetti, ancora oggi degni di essere considerati.

Trecentomila metri quadrati di un'area alla quale verde e alberi conferiscono un'eccezionale valenza sotto il profilo ambientale, una sorta di isola che l'urbanizzazione ha circondato conservando però integra una zona del territorio comunale che funge da cerniera a sud-est della convalle: l'ex ospedale psichiatrico di San Martino ha tutte le caratteristiche di una vera e propria oasi che il tempo ha sostanzialmente lasciato intatta e che la città sembra aver dimenticato per lunghi anni.

Da questo oblio, per molti versi incomprensibile se non si fa riferimento alla funzione specifica di questo compendio, fisicamente modellato sull'esigenza di frapportare un'invalicabile barriera fra salute e malattia mentale secondo un modulo di assistenza psichiatrica negli ultimi anni largamente superato, il San Martino è stato recentemente tratto da un'iniziativa assunta dall'Amministrazione provinciale, che ha commissionato agli architetti Amedeo e Antonio Petrilli e all'ing. Clemente Tajana la

realizzazione di un "Piano attuativo" per il riutilizzo dell'area.

Il senso di questa iniziativa, definita dal Presidente della Provincia rag. Giovanni Orsenigo un dono offerto alla città, è con tutta evidenza quello di un'ipotesi progettuale che si traduce in una positiva provocazione, un "sasso" lanciato nello stagno di un disinteresse che con il passare degli anni diviene sempre più incomprensibile.

Questa proposta, che va definita "aperta" in quanto precisa solo i connotati generali di un possibile riutilizzo lasciando ampio margine alla più dettagliata definizione di volumi e funzioni, si colloca in una situazione che almeno per certi versi appare particolarmente favorevole.

Proprio in questi mesi infatti è in corso di elaborazione il nuovo piano regolatore della città, fondamentale strumento di programmazione dell'uso del territorio che evidentemente non potrà disinteressarsi del destino di un'area di questa importanza.

Inoltre sembrano maturi i tempi perchè si incominci a porre mano a un'evoluzione del tipo di assistenza psichiatrica finora prestata, circostanza che come vedremo è il presupposto della concreta realizzazione del progetto.

E ancora: negli ultimi tempi, si pensi soltanto all'ipotesi di insediamento in Como di una sede universitaria, si sono fatte strada esigenze per le quali va trovata una collocazione idonea.

La proposta progettuale formulata, che ha suscitato interesse ma che non è immune dal rischio di essere frettolosamente archiviata piuttosto che sottoposta al dibattito, è caratterizzata da un elemento di fondamentale importanza costituito dallo stretto legame che unisce l'ipotizzato processo di riqualificazione funzionale e formale dell'area all'indispensabile evoluzione dei modi e della qualità del servizio di assistenza psichiatrica attualmente fornito.

Il progetto individua innanzitutto tre obiettivi di fondo.

- Il primo fa riferimento alla necessità di salvaguardare il carattere peculiare del compen-

dio che, come si è visto, è quello di un'autentica "riserva di verde" particolarmente preziosa per la sua posizione relativamente centrale.

- Il secondo obiettivo fa riferimento al significato urbano dell'area, un ambito vasto e appunto non periferico, che va "ricucito" al circostante tessuto edificato.
- Infine, ci si propone di creare nuove opportunità e occasioni per la città, "considerando i futuri interventi come episodi connessi e integrati piuttosto che come frammenti di una nuova incontrollata proliferazione urbana".

Proprio in aderenza a quest'ultimo punto, i progettisti formulano una serie di proposte sulla funzione degli insediamenti che sono coerenti, con l'accessibilità, la posizione, la specifica identità dell'area, ipotizzando la realizzazione di servizi per la cultura, la ricerca, l'istruzione superiore; dipartimenti universitari; centri di assistenza sanitaria e psichiatrica; residenze "protette" per particolari categorie di utenti; abitazioni per studenti, insegnanti e dipendenti pubblici; strutture ricreative, sportive e per il tempo libero; culture agro-specialistiche, centri florovivaistici, ecc.

Quanto ai criteri di intervento e alle concrete scelte progettuali, il punto di partenza della riorganizzazione spaziale dell'area è la conservazione dell'edificio centrale, definito "una grande fabbrica divenuta ormai segno di identificazione fondamentale per il luogo".

Nella zona ovest, parallelamente all'asse principale individuato in logica continuata con via Anzani, sono previsti lotti simmetrici che richiamano la struttura del tessuto storico della città; in quella est il sistema si esaurisce con un volume che conclude l'antico asse prospettico.

Nelle altre due direzioni l'indicazione è per un recupero dell'impianto neoclassico ottenuto con modifiche e articolazioni che tengano conto della morfologia del terreno e del peso dei nuovi insediamenti, mentre si prevede la demolizione dei padiglioni novecenteschi, ritenuti incongrui rispetto ad attività e destinazioni individuate.

Il riutilizzo dell'edificio principale dell'ex ospe-

dale psichiatrico, sulla sommità della collina di San Martino, offre la possibilità di dare risposta, con una "cittadella della cultura e del tempo libero", alla crescente domanda di spazi e attrezzature per la cultura, la ricerca, la produzione artistica.

Il fabbricato dovrebbe divenire un nuovo caposaldo urbano capace di riconsiderare e ridisegnare l'area centrale del comparto in coerenza con il suo impianto originale.

È previsto, all'interno e nei dintorni, l'insediamento di servizi quali attrezzature didattiche e ricettive, laboratori di ricerca, un teatro tenda, abitazioni per studenti e insegnanti.

All'intorno, il recupero dell'area passa attraverso la riconfigurazione come parco urbano attrezzato, dotato di percorsi e tracciati di collegamento fra i diversi ambiti, di sentieri pedonali e piste ciclabili, giardini tematici, luoghi di sosta e belvedere, spazi per l'attività all'aperto e insediamenti floro-vivaistici.

Un particolare interesse merita la zona ovest, dove la "ricucitura" con un ambiente "esterno" finora rigidamente separato è prevista con la realizzazione di un centro di salute mentale alternativo a quello esistente, di residenze prevalentemente "protette", di strutture per lo sport e il tempo libero.

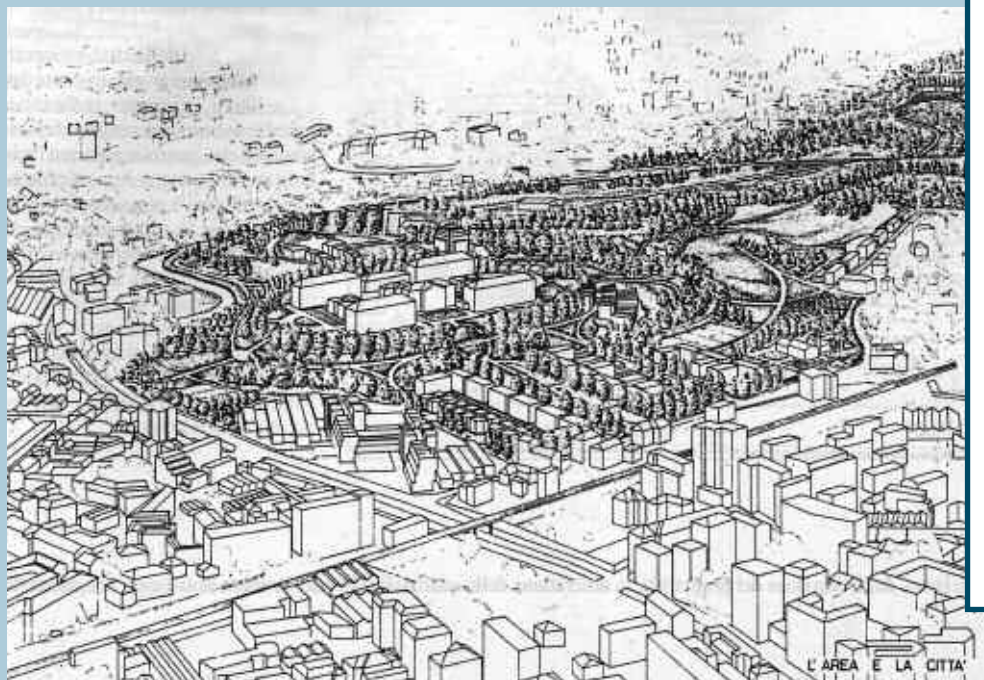
Ad est, infine, il contatto e l'osmosi con il resto della città viene perseguito mediante lo sviluppo delle comunità e delle cooperative esistenti o di quelle energie presenti nel territorio che sono alla ricerca di una collocazione fisica. Come si vede, il progetto presenta diversi elementi degni di una valutazione più approfondita.

Ma il suo pregio maggiore è forse un altro: quello di porre in termini corretti un problema che non ha soltanto un riferimento urbanistico ma che tocca direttamente, insieme al destino dell'area, quello di coloro che fino ad ora vi hanno vissuto.

La lettura comparativa tra le problematiche poste allora, e gli interventi nei successivi 20 anni, portano a valutazioni positive sulle attività delle Istituzioni, Comune di Como, Amministrazione Provinciale, A.S.L., sulla evoluzione e sulla pertinente destinazione d'uso della stessa area, con le costruzioni degli edifici dell'Istituto tecnico del Setificio, e dell'Università, e con la fruizione dei vecchi fabbricati dell'Ospedale Psichiatrico, ancora, per esigenze sanitarie del tutto benemerite e di grande valore sociale, ma occorre riprendere il discorso sulle idee e proposte inavase del passato.

Questo scritto ha per fine quello di promuovere nuovi studi, con realizzazioni, per adeguare alle attuali esigenze, il completamento del totale uso dell'area del San Martino, integrando centri di ricerca collegati alla Università e realizzando un parco pubblico di tutela reale del verde al servizio dei cittadini per il decoro della città, con l'impegno determinato delle Istituzioni competenti.

Per. Ind. Innocente Pozzoli



Il 12 Dicembre 2006 è stato varato
dal Consiglio Nazionale il nuovo documento

Approvato il nuovo codice deontologico

È stato approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 12 dicembre 2006 il nuovo Codice Deontologico del Perito Industriali.

Il Consiglio Direttivo del Collegio di Como, considerando che le modifiche apportate al documento originario sono state esclusivamente dettate da adeguamenti normativi e aggiustamenti procedurali, in data 3 aprile 2007 ha recepito integralmente il Nuovo Codice di cui si riporta integralmente il testo.

NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

11
como

Il Codice di deontologia professionale è l'insieme dei principi e delle regole di etica professionale che ogni Perito Industriale deve osservare ed ai quali deve ispirarsi nell'esercizio della professione e che integrano le norme codificate dal diritto positivo.

I doveri, e implicitamente i diritti, che ne risultano per il professionista sono preordinati a disciplinare i rapporti con i Colleghi, con i Committenti, con le Pubbliche Autorità, con il Collegio di appartenenza, con i Terzi, al fine di giungere alla formazione di una corretta coscienza professionale che informi di sé l'attività professionale svolta ed elevi la qualità della prestazione in rapporto alle necessità delle utenze pubbliche e private.

Ogni Perito Industriale deve sentirsi impegnato affinché le presenti norme siano osservate,

e deve collaborare con gli organismi di autogoverno per reprimere eventuali comportamenti contrastanti con i principi contenuti nel presente codice deontologico.

L'obbligatorietà della iscrizione all'Albo dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, per l'esercizio della professione, rappresenta una fondamentale acquisizione della nostra democrazia, perché garantisce il controllo dall'interno che precede ed integra quello statale.

Alla luce di ciò è imprescindibile la necessità di predisporre un codice di deontologia professionale nel quale diritti e doveri si impongono alla coscienza di ciascun diritto.

Le disposizioni del presente codice si applicano ad ogni Perito Industriale iscritto all'Albo professionale.

DAL COLLEGIO

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Il Perito Industriale nell'esercizio della professione adempie ad una funzione sociale di pubblica utilità.

La professione deve essere esercitata in ossequio alle Leggi della Repubblica.

Art. 2

Tutti coloro che esercitano la professione di Perito Industriale debbono rispettare le presenti Norme deontologiche al fine di garantire il decoro della categoria alla quale appartengono.

Art. 3

Il Perito Industriale deve assolvere gli impegni assunti con la massima coscienza e diligenza, consapevole di dover rifiutare quegli incarichi per l'assolvimento dei quali ritenga di non essere adeguatamente preparato, come pure quelli che potrebbero porlo in una posizione di conflitto con i suoi doveri professionali.

Art. 4

L'esercizio della professione si fonda sulla libertà e sull'indipendenza professionale.

Art. 5

Il Perito Industriale deve denunciare al Consiglio del Collegio di appartenenza ogni tentativo di imposizione contraria alle presenti Norme di deontologia professionale, da qualunque parte e da chiunque provenga.

Art. 6

Il Perito Industriale, nell'esercizio della professione, deve rifuggire da qualsiasi comportamento discriminatorio dettato da differenze di religione, di razza o nazionalità, convinimenti politici e appartenenza a classi sociali.

Art. 7

Il Perito Industriale deve curarsi di aggiornare le proprie conoscenze al fine di migliorare le prestazioni e renderle più competitive alla luce delle innovazioni tecnologiche e scientifiche.

Art. 8

Il Perito Industriale non deve utilizzare la propria posizione professionale per scopi contrari alle presenti Norme, neppure al di fuori dell'esercizio della professione.

DEI RAPPORTI CON IL COLLEGIO

Art. 9

Il Perito Industriale deve attenersi alle direttive ed alle prescrizioni legittimamente dettate dal Consiglio del Collegio nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, al fine di consentire l'uniformità e la coerenza dell'azione dell'intera categoria.

Art. 10

L'appartenenza al Collegio impone a tutti i professionisti iscritti un preciso dovere di collaborazione. Ogni iscritto deve segnalare al Consiglio del Collegio di appartenenza il comportamento dei propri colleghi contrastante con le presenti Norme deontologiche e, inoltre, se richiesto, fornire spiegazioni e documenti.

Art. 11

È preciso dovere del Perito Industriale partecipare alle votazioni per il rinnovo del Consiglio del Collegio di appartenenza, salvo giustificato motivo.

Art. 12

Il Perito Industriale dipendente, autorizzato a svolgere l'attività libero-professionale, salvo le incompatibilità previste dalle Leggi vigenti, deve scrupolosamente osservare quanto stabilito nel successivo articolo 22, sia per quanto riguarda la concorrenza sleale che per i compensi relativi alle prestazioni professionali.

DEI RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 13

Il Perito Industriale deve svolgere la propria professione nel rispetto dei valori di lealtà e correttezza nei confronti dei propri colleghi, al fine di conservare e accrescere il prestigio dell'intera categoria professionale. Stessi identici valori, di lealtà e correttezza, debbono caratterizzare l'attività del Perito Industriale nei confronti di professionisti appartenenti ad altre categorie professionali.

Art. 14

È fatto divieto ai Periti Industriali iscritti all'Albo di screditare i propri colleghi esaltando nel contempo le proprie qualità per ottenere benefici.

Art. 15

Il Perito Industriale che venisse chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri deve informare di ciò il collega sostituito ed accertarsi che quest'ultimo sia stato definitivamente e regolarmente esonerato.

Art. 16

Qualora dovessero instaurarsi rapporti di collaborazione tra colleghi, tali rapporti debbono essere definiti preventivamente in modo che risulti chiaro il contributo professionale apportato da ciascuno.

Art. 17

Per nessuna ragione e in nessun caso il Perito Industriale dovrà attribuirsi la paternità di un lavoro eseguito da altri, neppure dovrà trarre in inganno i suoi interlocutori facendo apparire come proprio un lavoro realizzato in collaborazione con altri.

Art. 18

Il Perito Industriale non deve per nessuna ragione favorire e legittimare il lavoro professionale abusivo o collaborare con chi esercita abusivamente la professione, ma deve anzi denunciare l'abuso al Collegio di appartenenza. Qualora, poi, eserciti funzioni pubbliche dovrà, altresì, riferire il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

Art. 19

Non è permesso al Perito Industriale fregiarsi di titoli che non gli competono, ai sensi delle Leggi vigenti che disciplinano l'esercizio delle professioni. Il Perito Industriale può svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali e le caratteristiche del servizio offerto, secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio promozionale, il cui rispetto è verificato dal Collegio di appartenenza.

Art. 20

Il Perito Industriale che dovesse ravvisare comportamenti professionali eticamente censurabili, da parte di un collega, dovrà informare di ciò il Collegio di appartenenza.

Art. 21

Il Perito Industriale che intende procedere per vie legali nei confronti di un collega, per motivi attinenti all'esercizio della professione, ha il dovere, in via prioritaria, di informare il Collegio per tentare una composizione amichevole della controversia attraverso la mediazione del Presidente del Collegio di appartenenza.

Art. 22

Il Perito Industriale non deve compiere atti di concorrenza sleale di nessun tipo. I compensi per le prestazioni professionali devono essere fissati, previo accordo contrattuale, con il committente, facendo riferimento alla tariffa professionale, di cui alla Legge n. 146/1957, salvo per le sole eccezioni previste dalle Leggi. In ogni caso vale quanto stabilito dall'art. 2233 c.c.

DEI RAPPORTI CON I COMMITTENTI

Art. 23

Il rapporto che si instaura tra il committente ed il Perito Industriale deve essere caratterizzato in ogni momento del suo svolgimento da fondamentali requisiti quali la stima, la fiducia, la lealtà, la chiarezza, la correttezza reciproca. Se vengono meno queste premesse il committente può revocare la scelta e il professionista recedere dall'incarico.

Art. 24

Il Perito Industriale deve definire insieme al committente il contenuto e i termini dell'incarico conferitogli.

Art. 25

Il Perito Industriale, nell'eseguire l'incarico conferitogli, deve usare la massima diligenza e cura e deve tutelare gli interessi del committente, purché ciò non comporti il dover porre in essere comportamenti illeciti contrastanti con le presenti Norme, le Leggi vigenti, o compiere attività che possano compromettere il prestigio del professionista e/o dell'intera categoria.

Art. 26

Il Perito Industriale, è tenuto al segreto professionale. Egli non può divulgare informazioni di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento dell'incarico conferitogli, salvo il caso in cui sia espressamente autorizzato dal committente. L'obbligo del segreto permane anche dopo la cessazione del rapporto con il committente. Il Perito Industriale deve informare i suoi collaboratori e dipendenti dell'obbligo del segreto professionale, e vigilare che vi si conformino. Per la violazione posta in essere da questi ultimi risponde comunque personalmente il professionista.

DAL COLLEGIO

Art. 27

Il Perito Industriale deve rifiutare incarichi per i quali ritiene di non avere la preparazione necessaria, affidando eventualmente il cliente a colleghi competenti nello specifico campo inerente all'incarico, così come deve rinunciare ad incarichi ai quali ritenga di non poter dedicare la necessaria cura, al fine di non causare danni al committente.

Art. 28

Nell'espletamento dell'incarico ricevuto il Perito Industriale potrà farsi sostituire da persona competente nell'ambito della propria organizzazione previa verifica del gradimento da parte del committente, sempre che tale sostituzione sia consentita tenuto conto della natura dell'incarico e comunque sotto la sua personale responsabilità.

Art. 29

Il Perito Industriale può svolgere la propria attività professionale nelle forme della società di persone o di associazione professionale, le quali hanno la possibilità di fornire all'utenza anche servizi professionali di tipo interdisciplinare. L'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo. Il professionista non può partecipare a più di una società professionale. La specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti, ciascuno per le rispettive competenze, previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

Art. 30

Il Perito Industriale potrà recedere dall'incarico prima di aver fornito la prestazione completa, ma dovrà attivarsi per evitare il prodursi di danni nei riguardi del committente o di altri colleghi se trattasi di incarico collegiale; resta salvo il recesso per giusta causa.

Art. 31

Il Perito Industriale non può accettare compensi da terzi diretti o indiretti, oltre a quelli dovuti dal committente, senza avere prima comunicato a quest'ultimo la natura, il motivo, l'entità del compenso ed aver ottenuto da lui l'autorizzazione alla riscossione per iscritto.

Art. 32

Il Perito Industriale non deve millantare influenze o aderenze politiche o sociali presso enti o persone per procurarsi la clientela, neppure deve servirsi di forme pubblicitarie illecite o di procacciatori d'affari per il medesimo fine, salvo quanto stabilito agli artt. 19 e 22.

Art. 33

Il Perito Industriale, che venisse nominato Consulente Tecnico in controversie giudiziali o stragiudiziali, dovrà astenersi dall'assumere l'incarico se si sia già pronunciato o abbia egli stesso, un suo parente o un suo cliente un qualche interesse nella controversia.

Art. 34

Nella compilazione della parcella il Perito Industriale deve usare la massima chiarezza, indicando dettagliatamente le prestazioni eseguite, il corrispettivo richiesto e le spese sostenute di cui si chiede il rimborso.

DEI RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AUTORITÀ

Art. 35

Il Perito Industriale deve esercitare la sua attività e disciplinare i suoi rapporti tenendo una condotta debitamente rispettosa verso organismi gerarchici, Enti Pubblici ed Autorità Pubbliche.

Art. 36

Il Perito Industriale non deve abusare dei poteri e del prestigio di cui dispone quando va a ricoprire qualsiasi carica pubblica al fine di trarne vantaggi diretti o per interposta persona.

Art. 37

Il Perito Industriale, che presta il proprio lavoro nell'ambito di una Pubblica Amministrazione, non può accettare incarichi che lo pongono in condizioni di conflitto con gli interessi perseguiti dall'Amministrazione dalla quale dipende, facendo comunque salvi gli ulteriori limiti legali o regolamentari che discendono dall'appartenenza alla Pubblica Amministrazione.

DEI RAPPORTI CON I TERZI

Art. 38

Qualora nell'espletamento dell'incarico affidatogli il Perito Industriale instauri rapporti con terzi, egli deve agire in modo tale da tutelare gli interessi del committente senza però compromettere quelli dei terzi nei limiti in cui tali interessi risultino oggettivamente dagli elementi di cui dispone.

NORME RELATIVE A CONCORSI E COMMISSIONI IN GENERE

Art. 39

Il Perito Industriale, nominato componente di Commissioni di qualsiasi tipo, deve tenere un comportamento rispondente alle prescrizioni del presente codice deontologico.

Art. 40

Il Perito Industriale, prescelto dal Consiglio del Collegio per partecipare a Commissioni in rappresentanza del Collegio stesso, deve agire in modo da tutelare gli interessi e il decoro dello stesso. Deve, inoltre, segnalare al proprio Collegio di appartenenza le violazioni delle presenti Norme poste in essere da colleghi membri della medesima Commissione.

Art. 41

Il Perito Industriale nominato componente di Commissioni giudicatrici, consultive o di studio, deve prestare la propria opera assiduamente e dimettersi se ritiene di non poter garantire la sua assidua partecipazione.

Art. 42

Il Perito Industriale componente di Commissioni deve vigilare affinché le modalità seguite dalla Commissione stessa per la decisione finale siano perfettamente rispondenti alle Leggi e alle Norme del bando; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura, e deve inoltre vigilare affinché episodi di pressione, imposizioni, interferenze provenienti dall'esterno o anche dall'interno, non vengano posti in essere nei confronti degli altri membri della Commissione. Di eventuali situazioni di tal genere è tenuto ad informare tempestivamente sia l'Ente banditore sia il Consiglio del Collegio di appartenenza, nonché l'Autorità Giudiziaria, ove si tratti di reati.

Art. 43

È vietata la partecipazione a concorsi le cui condizioni di bando siano state ritenute dal Consiglio Nazionale o dal Consiglio del Collegio di appartenenza lesive dei diritti e del prestigio della sua dignità e di quella dell'intera categoria.

Art. 44

Il Perito Industriale che venga nominato componente di una Commissione giudicatrice deve rifiutare l'incarico qualora sussistano situazioni che possano compromettere l'imparzialità nel giudicare, in particolare se al concorso partecipi come concorrente un soggetto con il quale egli abbia rapporti di parentela o di collaborazione professionale continuativa.

Art. 45

Tutti gli iscritti all'Albo professionale sono diffidati dal partecipare a Commissioni di qualsiasi tipo se gli Enti interessati, che ne siano tenuti, non abbiano richiesto la terna dei nominativi al Collegio. Per le nomine conferite a titolo personale, il Perito Industriale, prima di dare il proprio assenso, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Collegio di appartenenza.

Art. 46

Il Perito Industriale deve rifiutare qualsiasi incarico per l'espletamento del quale egli sia costretto a contravvenire a Leggi, Norme e Regolamenti.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47

Le presenti Norme di deontologia professionale sono poste ad integrazione delle Norme legislative e regolamentari emanate per l'esercizio della professione di Perito Industriale. Gli iscritti all'Albo devono osservarle scrupolosamente, in mancanza saranno oggetto di provvedimenti disciplinari graduati a seconda della gravità delle infrazioni, abusi e di qualunque atto lesivo dell'etica professionale. I suddetti provvedimenti disciplinari saranno presi dal Consiglio del Collegio di appartenenza, previo procedimento istruttorio così come previsto dalle Leggi vigenti.

Art. 48

L'osservanza delle presenti Norme da parte degli iscritti è sottoposta alla vigilanza del Consiglio del Collegio di appartenenza. I Periti Industriali devono, per quanto possibile, comunicare i principi informativi del presente codice attraverso un'attività di divulgazione.

Art. 49

Le presenti Norme costituiscono regolamento interno deliberato dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e recepite dal Consiglio del Collegio. Esse sono depositate presso il Ministero della Giustizia e gli Uffici Giudiziari.

Aggiornato il Regolamento Locale di Igiene

**Gli Ordini e Collegi professionali
hanno inviato un documento all'ASL
per ottenere chiarimenti
sull'applicazione della nuova normativa**

14
como

L'A.S.L. della Provincia di Como ha aggiornato il Titolo III del Regolamento locale d'Igiene, che, deliberato il 15 gennaio 2007, è entrato in vigore su tutto il territorio provinciale il 15 maggio scorso.

Il testo del nuovo Titolo III è stato oggetto di valutazione da parte del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Como in unione sinergica con Ordine Ingegneri, Ordine Architetti, Collegio delle Imprese Edili e Collegio Geometri.

In data 05 giugno 2007 è stato consegnato all'ASL un documento redatto dal Gruppo di Lavoro contenente considerazioni e osservazioni al fine di evidenziare in termini di costruttiva collaborazione gli ambiti di criticità legati alle possibili diverse interpretazioni o applicazioni di normative nazionali e regionali vigenti in materia tenuto conto del ruolo che come professionisti ci compete e che occupiamo in qualità, fra l'altro, di responsabili "certificatori" sia della fase progettuale che delle fasi esecutive del processo edilizio. Il programma più a lungo termine potrebbe essere il monitoraggio degli effetti prodotti dall'applicazione pratica quotidiana nel campo professionale ed imprenditoriale, al fine di migliorare costantemente la normativa anche in relazione all'evoluzione delle tecnologie costruttive.

Tale documento è stato oggetto d'esame da

parte del Tavolo tecnico A.S.L./Comuni in data 06 giugno u.s. ma non ci è mai stato comunicato l'esito di quell'esame.

Il gruppo di lavoro di Ordini e Collegi in data 03 luglio 2007 ha quindi inoltrato all'A.S.L. una lettera per conoscere la valutazione delle osservazioni presentate e soprattutto per sollecitare chiarimenti su tre temi fondamentali al fine di evitare interpretazioni difformi sulle parti più critiche del testo.

Innanzitutto la definizione del regime transitorio cui devono essere sottoposti gli interventi edilizi in itinere, attivati ed autorizzati secondo la normativa previgente, ed oggetto sia di varianti o di aggiornamenti in corso d'opera, sia di certificazione di fine lavori.

In secondo luogo l'indicazione di norme relative ai requisiti degli spazi destinati ad uffici in genere, studi professionali, negozi (l'assenza di ogni riferimento nel testo del nuovo Titolo III a questa tipologia di ambienti, a differenza di quanto avveniva nel previgente art. 3.4.2, dovrebbe essere tempestivamente sanata al fine di evitare problemi pratici insormontabili).

Infine la problematica dei rapporti aeroilluminanti sia in presenza di sporgenze quali gronde e simili, sia in locali con presenza salutare di persone, che necessita una più puntuale specificazione.

Sarà nostra premura, in presenza di novità in materia, informare tempestivamente i colleghi.

La totalizzazione riunisce
i contributi versati a enti diversi

Tanti pezzi per un'unica pensione

Che cos'è la totalizzazione?

Ci sono alcuni principi legislativi che si rifanno al buonsenso. Ad esempio è di buonsenso che un cittadino riceva una sola pensione anche se durante la sua vita lavorativa abbia cambiato più lavori o abbia lavorato per più committenti. Ricevere più pensioni può essere infatti dispersivo e meno efficiente, come è ugualmente di buonsenso offrire ai contribuenti uno sportello unico che abbia funzione orientativa e informativa. Insomma è di buonsenso che coloro che hanno versato i loro contributi previdenziali in enti diversi possano godere di un solo assegno pensionistico gestito da un unico ente, così da non costringere il cittadino ad una specie di pensione-puzzle: un pezzo qui, uno là, uno ancora più in là.

In fondo, se ci pensiamo bene, il principio è quello che si è imposto per i numeri dei nostri cellulari. Fino al momento in cui il nostro numero era considerato di proprietà del gestore con cui stipulavamo il contratto, era necessario cambiare numero ogni volta che si cambiava gestore. Dopo l'introduzione della "portabilità", il numero di cellulare segue al guinzaglio il cliente e lo accompagna durante gli eventuali cambi. Nel campo previdenziale, la totalizzazione permette che la pensione diventi qualcosa di "portabile", cioè sia qualcosa di unico anche se composto da tante parti quanti sono gli enti di previdenza presso cui il professionista o il lavoratore si è trovato a contribuire.

A quali condizioni, però, una pensione diventa totalizzata?

Come funziona la totalizzazione

Se un professionista ha versato durante la sua vita lavorativa i contributi previdenziali in diversi enti di previdenza, può richiedere di ricevere una sola pensione, data dalla somma o "totale" delle diverse parti che gli spettano. Questo processo di addizione, che non richiede al contribuente un solo euro aggiuntivo, si chiama appunto totalizzazione.

Bisogna sottolineare che la normativa in vigore prima del luglio 2004 penalizzava i periti industriali. Infatti, potevano essere sommati solamente gli spezzoni contributivi che non davano già luogo al diritto di una pensione. Cosa significava? Se un perito industriale aveva contribuito per 17 anni all'Inps e poi aveva svolto per 6 anni la libera professione, versando regolarmente i suoi contributi all'Epipi, si trovava nella paradossale situazione di non poter totalizzare i due spezzoni contributivi perché i 6 anni contributivi davano per legge già diritto alla pensione in Epipi. Per non perdere i contributi all'Inps, il perito industriale li doveva "ricongiungere" con i contributi all'Epipi.

Per fortuna, la normativa introdotta dalla riforma Maroni (la legge 243/2004) ha ristabilito un principio di equità e tolto quel vincolo che impediva di fatto a molti periti industriali di accedere alla pensione totalizzata. Inoltre, mi si lasci aggiungere che la nuova normativa è stata approvata anche in ragione del pressing politico e informativo svolto dagli organi istituzionali del nostro ente di previdenza.

La nuova legge pone dunque il vincolo della lunghezza minima dello spezzone contributivo da totalizzare (6 anni) e istituisce anche un secondo vincolo: la somma degli spezzoni deve dare come risultato almeno 20 anni, se parliamo di un professionista che vada in pensione a 65 anni, oppure deve dare come risultato 40 anni, a quel punto senza limiti di età.

Ogni perito industriale, dunque, può accedere alla totalizzazione rispettando due paletti temporali: gli spezzoni da totalizzare devono essere lunghi almeno 6 anni ciascuno e la sommatoria degli anni contributivi deve dare come risultato almeno 20 (a 65 anni) oppure almeno 40.

Totalizzare quindi può rappresentare anche un modo per andare in pensione prima dei 65 anni, dopo una lunga carriera di lavoro che permetta di raggiungere 40 anni di contribuzione.

Accordo Eppi-Inps

Ovviamente, la sola legge del 2004 non è bastata per rendere subito fruibile l'istituto della totalizzazione. Ci sono voluti anzitutto dei decreti applicativi, pubblicati dal Ministero anche grazie ai ripetuti inviti dell'Adepp (l'Associazione che riunisce gli enti di previdenza a favore dei professionisti) e poi è stato necessario un accordo, arrivato nel 2007, frutto di un tavolo tecnico aperto tra l'Inps e l'Eppi. L'ente che infatti svolgerà la funzione di sportello unico nella totalizzazione sarà l'ultimo presso cui si è contribuito – dunque l'Eppi per tutti coloro che svolgono la libera professione di perito industriale. L'ente invece che erogherà materialmente l'assegno mensile sarà l'Inps, cui l'Eppi dovrà trasferire, dopo i dovuti calcoli, le rispettive quote di pensione.

Ad oggi, la domanda di totalizzazione si può presentare agli uffici dell'Ente di previdenza all'indirizzo indicato nel box della pagina. La sua accettazione farà scattare il meccanismo per il versamento della pensione, che sarà

effettuato dall'Inps. Alla fine del circuito, il perito industriale potrà godere di una pensione "totalizzata". Tutto risolto?

Informazioni utili

Se la procedura è relativamente semplice, la sua applicazione non è esente da punti critici. Anzitutto, per conseguire il limite dei 20 o dei 40 anni, non valgono doppio i periodi in cui si è contribuito contemporaneamente a più enti di previdenza. Un caso abbastanza frequente è quello dei periti industriali che lavorano nella pubblica amministrazione e contemporaneamente svolgono la professione, versando i contributi sia all'Inps che all'Eppi. I contributi versati durante i periodi "doppi" saranno certamente conteggiati per il calcolo della pensione, ma contano una volta sola per raggiungere il minimo consentito per accedere alla totalizzazione.

Questa non è la sola criticità. Più in generale, bisogna soprattutto sottolineare che la totalizzazione non è la soluzione a tutte le situazioni. È necessario che ogni professionista sia consapevole delle sue scelte, rifletta e opti caso per caso quale sia la strada migliore davanti ad una vita contributiva composita. La totalizzazione è vantaggiosa in alcuni casi, ma lo è meno in altri, oppure in alcuni casi merita pagare l'eventuale costo della ricongiunzione per ottenere un assegno pensionistico più alto. In casi specifici, infine, è possibile sia necessario ritardare l'entrata in pensione ed allungare il periodo lavorativo per conseguire un beneficio.

Ad oggi i periti industriali hanno a disposizione la facoltà di totalizzare, poi è bene che ognuno valuti – e tengo a ripetere che non riguarda solo chi è avanti con gli anni – quali azioni programmare per far fruttare al massimo il proprio "tesoretto" contributivo.

(Gianpaolo Allegro)
Vicepresidente EPPI

**Deduzione dimezzata
per i costi delle auto**

Automobili e professionisti

Liberi professionisti, deduzione auto dimezzata per le IIDD

L'auto, che rappresenta la terza voce di spesa dopo la casa e i generi alimentari, ha un rapporto molto stretto con il fisco per la semplice ragione che, essendo un bene mobile registrato, è facile da trovare e da tassare. Inoltre è suscettibile, oltre che di uso professionale, anche di uso privato con molte differenze di prestazioni e di costo da modello a modello. Sappiamo che nella moderna società, purtroppo, l'auto a volte è considerata uno "status symbol". Nella dichiarazione dei redditi per il 2006 che i professionisti hanno redatto, hanno trovato, oltre alla "stretta" di carattere generale relativa per es. agli studi di settore, anche la deduzione dimezzata per i costi delle automobili che si traduce in un aumento della base imponibile e quindi in una maggiore tassazione. Infatti nel quadro RE di unico 2007 le spese relative all'automobile utilizzata per lavoro sono ammesse solamente per il 25% fermo restando l'importo massimo di 18.076 euro. Fino allo scorso anno (2005) la deduzione era del 50%, sempre con lo stesso massimale di costo. Inoltre il costo fiscale delle spese relative all'auto e dell'auto stessa va incrementato dell'Iva non detratta. Fino al 13 Settembre 2006 la percentuale di detrazione era del 15%, mentre dal 14 settembre la detrazione spetta secondo un criterio di effettivo utilizzo professionale conformemente al principio dell'inerenza. Se il costo, comprensivo dell'Iva indetraibile, supera il limite di 18.076 euro in

ogni caso fiscalmente si assume tale limite, se invece il costo è inferiore, si assume il costo effettivo. Nel caso, frequente, in cui il costo dell'auto sia pari o superiore al citato limite, la quota di ammortamento deducibile dal reddito sarà pari a 1.130 euro ($18.076 \times 0,25 \times 0,25$); nello stesso caso il canone di leasing si dedurrà per il 25% del canone di competenza ragguagliato al rapporto tra 18.076 e il costo sostenuto dal concedente.

Iva sulle auto

Il 14 Settembre 2006 la Corte di Giustizia della UE ha sentenziato che il regime transitorio di limitata detraibilità dell'iva sulle auto, adottato dall'Italia, non è compatibile con la VI Direttiva. Da quella data la legge italiana in materia non aveva più vigore e la detrazione IVA era da effettuarsi secondo i principi generali, in particolare secondo il fondamentale principio dell'inerenza. Occorre quindi discernere l'effettivo utilizzo lavorativo dell'auto rispetto a quello privato. L'aliquota statisticamente più utilizzata è di fatto quella del 50%, ma non bisogna generalizzare in quanto è necessario valutare l'inerenza caso per caso. Lo stesso dicasi per i costi di gestione dell'auto, quali il carburante, le riparazioni etc. In attesa della detraibilità al 40%

L'Italia è però in attesa dell'assenso degli organi comunitari per un regime Iva speciale per il nostro Paese, in deroga alla sesta direttiva e ai suoi divieti sull'indetraibilità dell'imposta. Dalle indiscrezioni trapelate dal Consiglio

d'Europa riportate dalla stampa, sappiamo che molto probabilmente potrà essere concessa la detrazione forfettaria al 40% per l'Iva delle autovetture e delle spese connesse. Quanto meno ci sarà chiarezza rispetto alla situazione attuale all'insegna del "fai da te" come sopra spiegato. Qualora la detrazione del 40% sarà confermata, essa aprirà nuovi interrogativi sulle modalità di recupero per gli acquisti effettuati in precedenza, dal 14 Settembre in avanti, che in questa sede non affrontiamo.

Rimborsi per il passato a due vie

Per l'Iva sulle auto pagata in passato, è consentito dalla legge richiedere il rimborso.

Infatti il decreto legge 258/2006 ha previsto la possibilità di ottenere la restituzione dell'Iva assolta su acquisti di auto e spese relative effettuati dal 1° gennaio 2003 al 13 settembre 2006, utilizzando due modalità alternative: analitica o forfettaria (a percentuale). La modalità scelta dovrà però essere unica per tutto il periodo. Il sistema forfetario è il più facile e probabilmente il meno costoso e comporta la presentazione, entro il prossimo 20 settembre, di un'istanza redatta sul modello approvato con apposito provvedimento. Si potrà richiedere, indipendentemente dal grado di strumentalità dell'auto, il 40% dell'Iva sugli acquisti, al netto di quanto eventualmente già detratto originariamente.

Il sistema analitico prevede la dimostrazione documentale dell'effettiva quota di utilizzo professionale dell'auto. In entrambi i casi l'Iva oggetto di restituzione dovrà altresì essere calcolata al netto della maggior imposta dovuta sulla eventuale rivendita del veicolo effettuata entro il 13 settembre 2006, nonché dei maggiori tributi diretti (Irpef e Irap) che derivano dal venir meno di una parte di oneri (l'Iva considerata indetraibile) a suo tempo dedotti dal reddito.

Istanze semplici?

Sono molti i problemi che si celano dietro la presentazione dell'istanza, che apparentemente è semplice. Ma in realtà non è così. Uno dei principali problemi della richiesta di rimborso deriva dalla estrema complessità dei calcoli relativi alle imposte sui redditi, che il modello ministeriale prevede di evidenziare anno per anno. Un altro problema è il trattamento dell'Iva nel caso di rivendita delle auto acquistate con l'Iva detratta parzialmente, poiché la legge non pare consentire una corrispondente riduzione della base imponibile. Un problema ulteriore riguarda la cessione di beni riscattati da leasing, la cui Iva è stata in parte detratta con le vecchie e in parte con le nuove percentuali.

L'auspicio è di una semplificazione o almeno di un chiarimento all'insegna della semplicità.

Avv. Eugenio Testoni

Ottimo successo nelle aziende
municipalizzate

Microturbine a gas, piccole centrali di trigenerazione

Le applicazioni di microturbine a gas stanno ultimamente riscontrando un ottimo successo presso le ESCO (Energy service COmpany) e le aziende municipalizzate. In questi impianti si va sempre più affermando il setto "rigenerativo", ovvero l'installazione combinata di microturbine e gruppi frigoriferi ad assorbimento per la produzione contemporanea di energia elettrica, termica e frigorifera. Impianti come questi sono solitamente scelti da utenze e clienti che dispongono di personale da dedicare alla conduzione. Loro caratteristica è la semplicità di gestione, ridotti oneri di manutenzione, elevata automazione e possibilità di monitorare in remoto i parametri caratteristiche tecniche che costituiscono un importante fattore di attrazione.

Le principali caratteristiche delle microturbine sono l'assenza di liquidi lubrificanti, la variabilità del regime di rotazione per variare la potenza elettrica prodotta ed il ridottissimo impatto ambientale (emissioni di NOx inferiori a 5 ppm al 15% di O₂). Tutti i modelli di microturbina sono disponibili in due versioni:

- Grid connect, che garantisce il funzionamento dei cogeneratori in parallelo alla rete pubblica;
- Dual mode, che dispone di un pacchetto batterie che garantisce anche il funzionamento in isola in assenza della rete pubblica.

La microturbina è costituita da un organo rotante, l'albero motore, sul quale sono calettati la turbina ed il compressore dell'aria comburente, entrambi di tipo radiale, ed il rotore del generatore elettrico. L'albero motore è sospeso su cuscinetti lubrificati in aria. L'aria comburente dopo essere stata compressa dal compressore (rapporto 4:1) viene inviata al rigeneratore dove acquista calore dai gas di scarico della turbina quindi alla camera di combustione dove in miscela con il combustibile brucia ed espande in turbina. Lo scopo del rigeneratore è migliorare l'efficienza meccanica della turbina e quindi quella elettrica del cogeneratore, aumentando la temperatura dell'aria comburente in ingresso alla camera di combustione.

L'energia viene prodotta ad alta frequenza (70-100Hz) dal generatore a magneti permanenti a due poli solidale all'albero di rotazione. Successivamente viene poi trasformata in corrente continua e poi in alternata a 400 V, 50 Hz da un sistema di conversione statica dell'energia.

Dal punto di vista termico è essenziale l'abbinamento con frigoriferi ad assorbimento che siano altrettanto flessibili ed in grado di operare anche in presenza di forti variazioni della temperatura. Molto spesso accade infatti che il cliente abbia necessità di dare improvvisa priorità alla produzione termica piuttosto che a quella frigorifera.

ELETTROTECNICA

Una tipica applicazione per un edificio terziario può prevedere, ad esempio, due microturbine abbinate ad un gruppo frigorifero ad assorbimento.

La potenza elettrica è di 120 kW, quella termica (salto termico 88-78 °C) di 200 kW, mentre la potenza frigorifera (salto termico 11-6 °C) è di 140 kW. L'ingombro in pianta di una

centrale di questo tipo (inclusa torre evaporativa) è di 5x5 metri.

In un panorama energetico sempre più critico per costi, disponibilità di potenza ed emissioni inquinanti, tale tipologia di centrali sembra costituire ormai una delle soluzioni più affidabili e concrete dal punto di vista tecnico ed impiantistico.

*Commissione Elettrotecnica
Per. Ind. Cesare Ghielmetti*

Ponte del Lottolo

PROGETTO ESECUTIVO

Dott.Ing. Vincenzo Bella
Per.Ed. Antonio Casartelli
Geom. Monica Panico

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.Ing. Bruno Tarantola

CALCOLATORE DELLE STRUTTURE IN C.A.

Dott.Ing. Andrea Esposito

RESPONSABILI DEL CANTIERE

Geom. Alessandro Frigerio
Geom. Fabrizio Ghirardi

DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA

Per.Ed. Antonio Casartelli

COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA

Dott.Ing. Rodolfo Perrone



Provincia
di Como



Comune di
Mariano Comense

IMPRESE APPALTATRICI

COSTRUZIONI CERRI SRL



**Impresa
Luigi Giudici
spa**

Sede: Via Stelvio, 13
23018 Talamona (So)

Sede: Via G. da Cernenate, 97
22063 Cantù (Co)
Tel. 031-714615
E-mail: info@luigigiudicispa.it

TRAVI PREFABBRICATE



**GRUPPO
CENTRO
NORD S.p.A.**

Agenzia di zona: Per.Ed. Alberto Sacchi
Tel. 031-571305 - Fax. 031-570168
Cell. 348-2715793 - E-mail: sacchi.co@iol.it

Adempimenti per cantieri

La documentazione necessaria per un cantiere dal punto di vista degli impianti elettrici è regolata dalle norme:

- Norma CEI 64-8 (parte generale e parte specifica per cantieri)
- Norma CEI 64-17 (Raccomandazione per l'installazioni di impianti nei cantieri)
- Norma CEI 81-10

La norma CEI 64-8 disciplina gli impianti elettrici nei cantieri di costruzione e di demolizione. In sostanza dispone come evitare infortuni dovuti a contatti diretti o indiretti:

- Si devono usare prese a spina di tipo interbloccato che siano protette contro gli urti e contro la penetrazione di liquidi;
- Gli interruttori differenziali devono intervenire con tensioni di contatto di 25 V e correnti non superiori ai 30mA;
- Bisogna usare cavi flessibili (tipo H07RN-F o equivalenti) protetti contro i danneggiamenti dovuti al lavoro nel cantiere;
- Ogni quadro deve essere di tipo certificato, possibilmente con pulsante di sgancio facilmente individuabile, e deve avere un dispositivo di sezionamento facilmente accessibile.

La norma CEI 81-10 si occupa della protezione contro le scariche atmosferiche (fulmini). In base a quanto prescritto occorre valutare i fattori di rischio relativi al ponteggio e alla

gru, e adottare le opportune misure di protezione se il rischio è più elevato del valore limite imposto dalla norma stessa.

I parametri da cui dipende il rischio sono:

Ponteggi:

- Dimensioni del ponteggio (lunghezza, larghezza, altezza);
- Tipo di terreno su cui è appoggiato il ponteggio;
- Numero di persone che lavorano sul ponteggio e che sono a rischio in caso di fulmine;
- Numero annuo medio di fulmini che colpiscono il territorio dove è posto il ponteggio (numero stabilito dalla norma in base a rilievi statistici);
- Protezioni già previste e installate sul ponteggio.

Gru:

- Dimensioni della gru (altezza, lunghezza del braccio e larghezza del braccio);
- Tipo di terreno su cui è poggiata;
- Numero di persone a rischio in caso di fulmine che colpisca la gru (persone a contatto con la gru o presenti nel raggio di 3 metri);
- Numero annuo di ore di lavoro nel cantiere;
- Numero annuo medio di fulmini che colpiscono il territorio dove è posta la gru (numero stabilito dalla norma in base a rilievi statistici);
- Protezioni già previste e installate sulla gru.

SICUREZZA

Se il ponteggio e/o una gru risultano "auto-protetti", cioè con un rischio di essere colpiti dal fulmine più basso del limite imposto dalla norma, non occorre presentare la documentazione che certifica la condizione di autoprotezione ma trattenere in cantiere i calcoli della verifica per un'eventuale ispezione. La denuncia di messa a terra degli impianti elettrici con allegata la documentazione (è consigliabile aggiungere una planimetria del cantiere con indicazioni della disposizione degli impianti, delle attrezzature

e dei punti di equipotenzialità) sarà inviata sia all'ASL che all'ISPESL come previsto dall'iter del DPR 462/01. Se invece i rischi sono elevati occorre adottare misure di protezione (scaricatori e LPS) e denunciare le strutture ai sensi del DPR 462/01.

In questo caso, oltre agli adempimenti sopra indicati, bisogna realizzare il progetto degli impianti di cantiere e delle protezioni adottate. Il tutto va consegnato all'AST, e all'ISPESL in contemporanea con la denuncia di messa a terra.

*Commissione Sicurezza
Per. Ind. Francesco Caldera*

22
como

Nuova modulistica per l'attività edilizia

Il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Como, in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti di Como, il Collegio delle Imprese Edili di Como e l'U.N.I.T.E.L., ha predisposto l'aggiornamento della modulistica atta a soddisfare le più svariate richieste concernenti l'attività edilizia ed è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia.

Tutti i modelli sono in preciso e diretto collegamento al Testo Unico 380/2001, alla DGR 7/2002, al D.Lgs. 42/2004, alla L.R. 12/2005 e possono essere scaricati (gratuitamente) dal sito del Collegio dei Periti Industriali www.peritiindustriali.como.it che ne curerà costantemente l'aggiornamento a seguito di eventuali novità normative.

Come nella precedente versione (19.06.2003) i modelli, sono stati predisposti su formato Word per Windows, stampabili ed archiviabili in modo digitale. Il testo non è modificabile dall'utilizzatore, ma sono accessibili solo alcune "finestre" o menù a "tendina" per l'inserimento dei dati; il testo base è manipolabile solo da nostro personale che avrà la responsabilità dell'aggiornamento.

Tale iniziativa, curata soprattutto dalla Commissione Edilizia del ns. Collegio, è nata dalla volontà di continuare la collaborazione iniziata nel 2003 con le Pubbliche Amministrazioni, di agevolare il lavoro di tutti e di soddisfare le richieste di colleghi e Uffici tecnici (soprattutto di per i Comuni di piccola entità che non sempre riescono a predisporre una propria modulistica).

Como 09/07/2007

Da luglio 2005 sono operative
le indicazioni di sicurezza
per il lavoro in quota

Ponteggi: istruzioni per l'uso

Introduzione

Nel settore delle costruzioni gran parte delle fasi di lavorazioni in quota sono caratterizzate dall'impiego del ponteggio.

Dal 19 luglio 2005 sono diventati operativi i contenuti del D.Lgs 235 relativo ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro temporaneo in quota.

L'art. 5 del D.Lgs 235 stabilisce che il datore di lavoro sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicuro in base a due principi e/o criteri:

1. priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale.
2. dimensioni delle attrezzature di lavoro conformi alla natura dei lavori da eseguire.

Per dovere di cronaca, ma che nel presente articolo non verranno analizzate, fra le attrezzature a cui il D.Lgs 235 si riferisce annoveriamo anche i cestelli, i trabattelli, le reti di sicurezza e le linee vita.

Da queste note iniziali è evidente che è necessaria una conoscenza di base delle tipologie di ponteggio e delle loro caratteristiche essenziali, nonché una specifica conoscenza dell'opera nel suo complesso che si andrà a realizzare.

Le tipologie di ponteggi

Le tipologie di ponteggio utilizzate sono principalmente di tre tipi:

- **Fisso a telai prefabbricati**

Quasi sicuramente il più diffuso ed il più utilizzato, dato la sua facilità di montaggio e smontaggio.

Richiede mano d'opera di normale professionalità

- **A tubi e giunti**

A differenza dei telai prefabbricati consentono una grande flessibilità, in quanto il giunto può essere collocato a qualsiasi altezza, variando a piacere il piano di lavoro anche in senso orizzontale. Richiede mano d'opera specializzata e risulta più oneroso del ponte a telai prefabbricati.

- **Multidirezionali**

Anche conosciuti col nome di "ponteggi misti" in quanto nati dalla combinazione dei due precedenti tipi di ponteggi.

Scelta del ponteggio

Per effettuare una corretta scelta del tipo di ponteggio occorre innanzitutto valutare la macrotipologia di lavorazione che andiamo a effettuare.

In particolare possiamo suddividere in due grossi blocchi le tipologie di ponteggi:

- quelli da manutenzione e
- quelli da costruzione.

La discriminante è essenzialmente legata alla classe dell'impalcato che viene utilizzato

Oltre al carico massimo sugli impalcati è importante sapere che non è sempre possibile utilizzare contemporaneamente tutti gli impalcati previsti dal ponteggio ma solo quelli specificamente autorizzati ed individuati nel libretto.

La seconda discriminante nella scelta del ponteggio è essenzialmente la geometria dell'ope-

ra da realizzare. In fase di progettazione e quindi durante la predisposizione del PSC si potranno fare specifiche scelte operative che diventeranno dei vincoli contrattuali.

È chiaro che non è possibile fare un'operazione di marketing; ma è giusto che il coordinatore sia promotore dell'evoluzione dal punto di vista della dotazione di attrezzature da parte delle imprese.

Sistema di accesso e la gestione delle emergenze

Il sistema di accesso ai posti di lavoro – in presenza di ponteggi – deve altresì garantire l'evacuazione del personale in caso di pericolo imminente.

Normalmente per l'accesso al ponteggio sono utilizzate le classiche scalette interne, certamente rispondenti alle disposizioni normative ma che andranno posizionate tenendo conto di diverse situazioni di utilizzo.

La normativa invita comunque il coordinatore fin dalla fase progettuale ad adoperarsi al fine di adottare soluzioni confacenti alle specifiche esigenze di cantiere ed in funzione delle frequenze di utilizzo di tali sistemi.

Castelli di carico

Nella famiglia dei ponteggi vanno annoverati di sicuro i castelli di carico.

La configurazione dei castelli rispetto agli schemi predisposti dai costruttori è quasi sempre di difficile applicazione anche perché ogni cantiere deve fare i conti con spazi non sempre ampi.

Impiegati normalmente per il deposito dei materiali che verranno utilizzati, i castelli di carico, se non conformi a quanto stabilito dal D.P.R. 164 devono essere montati sulla base di un progetto che contenga una relazione di calcolo e alcuni

elaborati grafici di progetto esecutivo in modo da definire i carichi e le sollecitazioni, stimare le dimensioni e gli elementi da utilizzare.

Gestione del ponteggio

Secondo la sentenza della Cassazione Penale del 1990 esiste l'obbligo per gli imprenditori di verificare che tutti i ponteggi siano completati nel pieno rispetto delle norme anche in presenza di subappalto.

Quello che normalmente si consiglia sia all'impresa che installa il ponteggio sia all'impresa che lo prende in consegna per il successivo utilizzo è la compilazione di un semplice modulo che testimonia esattamente quello che richiede la sentenza innanzi detta e cioè che:

- l'installatore ha consegnato il ponteggio in piena regola all'utilizzatore;
- l'utilizzatore lo ha visionato, lo ha verificato dal punto di vista della regolarità normativa;
- l'utilizzatore si impegna a utilizzare e a far utilizzare il ponteggio solo a persone debitamente istruite.

In conclusione è evidente il ruolo di chi deve fare le scelte e che le scelte devono essere fatte a partire dal progetto e quindi dal Piano di Sicurezza.

È essenziale oltre alla conoscenza dei sistemi che il coordinatore possa sfruttare la "tecnica" per poter porre in essere le migliori condizioni operative in fase esecutiva.

Nel prossimo numero:

- **esempio di verifiche e scelte operative da indicare nei PSC;**
- **analisi di PiMUS con specifico riferimento ad opere di manutenzione e/o di nuova costruzione.**

*Commissione Sicurezza
Per. Ind. Francesco Caldera*

**Le prescrizioni utili
per proteggere
la salute del lavoratore**

Attenzione alle vibrazioni meccaniche

È stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 220 del 21 settembre 2005 il d.lgs. 187/05 in attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori derivanti da vibrazioni meccaniche. Tale decreto, pur non essendo stato inserito nel testo del Decreto 626/94, ne richiama costantemente i contenuti e si basa sul sistema organizzativo e gestionale in esso delineato per definire gli adempimenti connessi alla valutazione del rischio esposizione a vibrazione. Gli attori principali di tale decreto sono pertanto quelli coinvolti nel processo di valutazione dei rischi e cioè: il Datore di Lavoro (DdL), il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ed il Medico Competente (MC). Pertanto il DdL effettua la valutazione del rischio ed aggiorna il documento di cui all'art. 4 del D.lgs. 626/94. Per analogia, in riferimento all'edilizia, la valutazione del rischio dell'esposizione alle vibrazioni spetta al DdL dell'impresa esecutrice che effettua la valutazione del rischio, in relazione al singolo cantiere, ed aggiorna il suo Piano Operativo della Sicurezza¹ (POS). E il Coordinatore? (CSP e CSE). Analogamente a

quanto avviene per il rischio rumore, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) suddivide le singole lavorazioni in fase di lavoro ed effettuando l'analisi dei rischi presenti andrà valutata anche quello relativo alle vibrazioni². Pertanto il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) in riferimento alle scelte progettuali ed organizzative, alle procedure ed alle misure preventive e protettive delle lavorazioni presenti dovrà tenere conto anche del rischio di esposizione a vibrazioni. Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) deve verificare l'idoneità dei POS delle imprese esecutrici (e pertanto verificare che sia stata effettuata da parte del DdL la valutazione del rischio di cui sopra e la sua pertinenza).

Il comparto dell'edilizia è un comparto a rischio vibrazioni. Effettivamente la maggior parte degli utensili utilizzati in edilizia sottopongono i lavoratori ad un'esposizione non indifferente: martelli pneumatici, compattatori per il cemento, avvitatori, seghe circolari, chiodatrici, demolitori o picconatori, ecc. Stessa cosa vale anche per i mezzi utilizzati: autogrù, escavatori, dumper, escavatori, gru, mini ruspe, ecc.

25
come

¹ piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, modificato dall'art. 8, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 528 del 19.11.1999.

² art. 3 comma 3 DPR 222/03

SICUREZZA

Pertanto se si è in presenza di una valutazione dei rischi (un POS), ovviamente con lavorazioni che comportano l'utilizzo degli utensili o dei mezzi sopra citati, nella quale si conclude che non vi sono rischi di esposizione alle vibrazioni, varrebbe la pena approfondire le motivazioni che adducono a tali conclusioni. Al fine di valutarne la veridicità ci sono a disposizione vari strumenti.

Per esemplificazione ne citiamo un paio:

- le linee guida europee per l'applicazione della direttiva 2002/44/CE
- lista di controllo per la verifica dei principali aspetti di prevenzione dei rischi di esposizione alle vibrazioni meccaniche basata sul D.lgs 187/05 elaborata dall'Az. USL di Modena;

linee guida europee per l'applicazione della direttiva 2002/44/CE

Lo scopo delle linee guida è quello di fornire uno strumento di facilitazione per la valutazione del rischio da esposizione alle vibrazioni, per l'identificazione delle misure di prevenzione e protezione finalizzate all'eliminazione o alla riduzione dell'esposizione.

Nelle linee guida vengono illustrati alcuni metodi alternativi semplificati per individuare sia l'HAV (Vibrazione Mano Braccio) che il WBV (Vibrazione Corpo Intero). È possibile utilizzare questi strumenti per determinare il

tempo di esposizione che consente di rimanere al di sotto del valore limite nell'utilizzo di un determinato mezzo o di un'attrezzatura.

<http://www.humanvibration.com/eu/vibguide.htm>

<http://hse.gov.uk/vibration/calculator.htm>

<http://vibration.arbetslivsinstitutet.se/eng/wbvcalculator.lasso>

<http://vibration.arbetslivsinstitutet.se/eng/havcalculator.lasso>

lista di controllo per la verifica dei principali aspetti di prevenzione dei rischi di esposizione alle vibrazioni meccaniche basata sul D.lgs 187/05 elaborata dall'Az. USL di Modena;

Il protocollo presentato può essere utilizzato per verificare la corretta applicazione dei disposti del D.Lgs. 187/05. I riferimenti per la stesura di questo protocollo sono identificati nel D.Lgs. 626/94, nel D.Lgs. 187/05 e nelle "Linee guida per la valutazione del rischio vibrazioni negli ambienti di lavoro" di ISPESL e CTIPL (Coordinamento Tecnico Interregionale per la Prevenzione nei Luoghi di Lavoro).

Tale protocollo è stato approvato come standard dai Servizi di prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Az. ISL di Modena.

www.ausl.mo.it/dsp/spsal/doc_CTIPL/LG_Vibrazioni_2000.pdf

**Introdotte nuove norme
per tutelare i lavoratori a rischio**

Quando si alza il rumore

È stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 124 del 30 maggio 2006 il D.lgs. 195/06 in attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore). Il D.lgs. 195/06, contrariamente al decreto sulle vibrazioni, è stato recepito introducendo un titolo aggiuntivo al D.lgs. 626/94. Pertanto gli attori principali di tale decreto sono pertanto quelli coinvolti nel processo di valutazione dei rischi e cioè: il Datore di Lavoro (DdL), il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ed il Medico Competente (MC).

Le novità introdotte sono tutte pertanto a carico del DdL e si possono riassumere nei seguenti punti:

- l'obbligo a formalizzare il programma di misure tecniche ed organizzative al superamento dei valori di azione;
- una ripuntualizzazione agli adempimenti collegati ai valori di riferimento come schematizzato nella tabella 1;
- l'obbligo della valutazione dell'efficacia dei DPI-u;
- l'aver imposto un automatismo tra la constatazione di un'anomalia alla salute di un lavoratore (dovuta all'esposizione al rumore nel posto di lavoro) e l'esigenza del DdL di rivedere la valutazione del rischio e le misure di prevenzione e di attuare un controllo sanitario supplementare;
- l'aver imposto una programmazione una cadenza almeno quadriennale della valuta-

zione del rischio rumore e della conseguente misurazione dei livelli di esposizione.

Per analogia, in riferimento all'edilizia, la valutazione del rischio dell'esposizione al rumore spetta al DdL dell'impresa esecutrice che effettua la valutazione del rischio, in relazione al singolo cantiere (e pertanto dovrebbe decadere il discorso della periodicità visto che per ogni cantiere andrebbe fatta una nuova valutazione), ed aggiorna il suo Piano Operativo della Sicurezza¹ (POS). Ovviamente a partire dal 15 dicembre 2006 (entro il 14.12.2006) si dovrà tenere conto delle novità introdotte. Nulla è cambiato invece in riferimento a quanto previsto dall'art. 16 del D.lgs. 494/96, in considerazione che la 195/06 abroga la parte del D.lgs. 277/91 e del DPR 303/56 relativa al rumore, ma non tocca in nessun caso il D.lgs. 494/96. Pertanto l'esposizione quotidiana personale al rumore di un lavoratore nei cantieri temporanei o mobili può ancora essere calcolata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni.

E il Coordinatore? (CSP e CSE). Per il coordinatore non dovrebbe cambiare alcunché: il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) suddivide le singole lavorazioni in fase di lavoro ed effettua l'analisi dei rischi presenti tra cui quello relativo al rumore². Pertanto il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) in riferimento alle scelte progettuali ed organizzative, alle procedure ed

27
come

¹ piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, modificato dall'art. 8, comma 1, lett. b), del D.lgs. 528 del 19.11.1999.

SICUREZZA

Tabella 1

Lgs. 277/91 - Capo IV		D.Lgs. 195/06 - Titolo V bis D.Lgs. 626/94	
Valore di azione inferiore per l'informazione e il controllo sanitario se richiesto e confermato	80 dB(A)	Valore di azione inferiore per l'informazione e formazione, la fornitura di DPI uditivi ed il controllo sanitario se richiesto	80 dB(A)
Valore di azione superiore per la formazione, l'obbligo al controllo sanitario e la fornitura di DPI uditivi	85 dB(A)	Valore di azione superiore per l'obbligo al controllo sanitario e all'uso dei DPI uditivi	85 dB(A)
Valori limite di esposizione per l'obbligo all'uso dei DPI	90 dB(A)	Valori limite di esposizione per l'obbligo all'uso di misure immediate	87 dB(A)

alle misure preventive e protettive delle lavorazioni presenti dovrà tenere conto anche del rischio di esposizione a rumore. Unica accortezza è per il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) che nel verificare l'idoneità dei POS delle imprese esecutrici dovrà controllare che siano state perlomeno prese in considerazione le novità introdotte dalla nuova normativa, che riassumo velocemente:

Entro il 14 dicembre 2006 il DdL dovrà accertarsi che la valutazione del rischio:

- abbia un rapporto della valutazione che, con una indagine anche solo qualitativa (ad esempio mediante una scheda a quesiti con spazi per note), rendiconti l'attenta considerazione degli aspetti specificamente richiesti dall' art.49-quinquies (lettere dalla a alla l) in un giudizio congiunto del consulente tecnico con l'RSPP; andrà valutato dal punto di vista acustico lo stato della manutenzione delle macchine (ad esempio sulla base del confronto con i valori forniti dai produttori) indicando nelle conclusioni esigenze di intervento o soluzioni alternative disponibili sul mercato; andranno considerate la presenza e la gravità delle possibili esposizioni a sostanze ototossiche, alle vibrazioni, ai rumori impulsivi ecc... per mettere in condizione il medico competente di assumere le decisioni o di avere le attenzioni del caso; ci si dovrà accertare (ad esempio sulla relazione di sintesi degli esiti dei controlli sanitari) gli inter-

venuti peggioramenti nella funzionalità uditiva dei lavoratori:

- disponga di misure in riferimento ai nuovi parametri di picco, variati quanto a descrittore e che possono comportare azioni di prevenzione a valori significativamente inferiori ai precedenti;
- valuti l'efficacia dei DPI-uditivi a partire dalle opportune misurazioni ambientali e dagli elementi informativi del caso.
- testimoni il mancato superamento dei valori limite tenuto conto dell'effetto dei DPI-u;

Sempre entro il 14 dicembre 2006 occorrerà infine che le aziende:

- in caso di superamento dei valori inferiori di azione (80 dB (A) di LEP) mettano a disposizione dei lavoratori i DPI-u ed attuino la formazione dei lavoratori (il D.Lgs.277/91 faceva intervenire questi obblighi al superamento degli 85 dB(A) di LEP);
- in caso di superamento dei valori superiori di azione formulino il programma (con azioni e tempi di attuazione) delle misure che verranno messe in atto per ridurre il rischio tenuto conto, quanto meno, delle specifiche dell'art.49-sexies, comma 1;
- in caso di superamento dei valori superiori di azione (85 dB (A) di LEP) sorvegliano sull'uso regolare e pertinente dei DPI-u da parte dei lavoratori (il D.Lgs.277/91 faceva intervenire questi obblighi al superamento dei 90 dB(A) di LEP).

*Commissione Sicurezza
Per. Ind. Andrea Alberio*

**Attuazione della Direttiva 2003/18/CE
relativa alla protezione dei lavoratori
dai rischi derivanti dall'esposizione
all'amianto durante il lavoro**

D.Lgs. 25.07.2006 n°257

L'amianto è un minerale che ha avuto largo impiego nell'industria italiana, questo è stato possibile in quanto è molto diffuso, estraibile a bassi costi e facilmente trasformabile grazie alla sua proprietà fibrosa. Negli anni Sessanta e Settanta, vi è stata la maggiore diffusione d'uso di amianto in tutti i settori dall'edile, all'industria, perfino ai trasporti considerate le proprietà ignifughe dell'asbesto. Dopo trent'anni di diffusione (circa 15 milioni di tonnellate mondiali tra il '50 ed il '69), una drammatica statistica di lavoratori ammalati di asbestosi, carcinoma polmonare o addirittura mesotelioma, permette scoperte mediche, che portano a conoscere la vera natura cancerogena del minerale. Infatti il minerale è definito cancerogeno dallo IARC (International Agency For Reserch On Cancer) ed i materiali che lo contengono dal CER (Catalogo Europeo Dei Rifiuti). Per questo motivo che il Legislatore, nei primi anni novanta emana la Legge 27 marzo 1992 n°257 che stabilisce la cessazione dell'impiego dell'amianto ed in particolare il divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di amianto, di prodotti di amianto (ricoprenti a spruzzo, isolanti / coibentanti, etc.) e di prodotti contenenti amianto (cemento - amianto noto come eternit, PVC, pavimenti vinilici, etc.). Nonostante il divieto del '92, ad oggi l'amianto è il problema ambientale più significativo, infatti i materiali che lo contengono,

con l'usura e l'azione degli agenti fisici ed atmosferici, nel tempo comportano un considerevole degrado ed un conseguente rilascio di fibre pericolose nell'aria, che sottopongono i lavoratori e la popolazione a esposizioni indebite, ma soprattutto non controllate. Questo è il "campanello d'allarme" che ha spinto il Legislatore a intervenire con la Legge 25 luglio 2006 n°257 (da ora in poi 257/06), che riguarda l'attuazione della Direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro.

La peculiarità del 257/06 è che diventa parte integrante del D.Lgs. 626/94, inserito in esso come Titolo VI-bis. Il 257/06 si applica alle attività lavorative nelle quali i lavoratori siano esposti alle fibre di amianto, per cui manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate (art. 59-bis).

Di conseguenza vi è la volontà di tutelare i lavoratori, che al giorno d'oggi operano nei settori della bonifica, trasporto e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, prendendo coscienza dell'incremento di trattamenti e/o bonifiche.

Notifica

Il 257/06 si prefigge l'obiettivo di incrementare le operazioni di bonifica apportando alcune modifiche alla metodologia di notifica

degli interventi. La precedente normativa imponeva la notifica e la presentazione all'ASL del piano di lavoro per tutti gli interventi da svolgere in caso di presenza di amianto. Il 257/06 prevede la notifica per le attività rientranti all'art. 59-bis.

Di conseguenza vengono escluse le attività con esposizioni sporadiche e di debole intensità e lavorazioni in cui non venga espressamente superato il valore limite di esposizione nell'aria dell'ambiente lavorativo, riassumibili in:

- a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
- b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
- c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
- d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

È comprensibile che l'esecuzione di indagini tecniche approfondite, come la valutazione del degrado e dello stato delle coperture in cemento amianto e la quantificazione analitica delle fibre libere, diventano strumenti fondamentali ai fini dell'esclusione della notifica. Ciò nonostante, i datori di lavoro delle attività normate dall'art. 59-bis, sono obbligati alla presentazione della notifica accompagnata dal piano di lavoro come indicato dall'art. 59-sexies. Il piano di lavoro deve esplicitare l'ubicazione del cantiere, le tempistiche di lavoro con date di inizio e fine lavori, il numero di lavoratori esposti, i tipi ed i quantitativi di amianto, le attività ed i processi dell'intervento.

Il Datore di Lavoro dovrà inoltre indicare tutte le misure di sicurezza, compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, atte a limitare l'esposizione del personale.

Sorveglianza sanitaria

Le attività soggette alla sorveglianza sanitaria e alla tenuta del registro di esposizione alle fibre asbestiformi, sono quelle contemplate dall'art. 59-bis, pertanto il Datore di Lavoro le cui attività sono soggette alla sorveglianza sanitaria dovrà interagire sinergicamente con l'RSPP ed il Medico Competente designati.

Misure igieniche controllo dell'esposizione e valore limite

Per tutte le attività di cui all'art. 59-bis, il Datore di Lavoro deve adoperarsi per garantire le misure igieniche necessarie in ottemperanza dell'art. 59-octies:

- delimitando la zona di lavoro, utilizzando anche appositi cartelli che identifichino il rischio, limitando l'accesso all'area esclusivamente ai lavoratori addetti, impedendo esposizioni non autorizzate di conseguenza non controllate;
- deve essere ben visibile il divieto di fumo, considerato che il tabagismo aggrava gli effetti patologici delle fibre di amianto;
- deve predisporre aree non contaminate per il vettovagliamento dei lavoratori;
- dove organizzare aree per cambiarsi (es. spogliatoi), impedendo che avvengano contaminazioni degli abiti personali;
- deve dotare le aree dove i lavoratori si cambiano di contenitori appositamente contrassegnati, nei quali isolare gli indumenti e le attrezzature di protezione individuali per lo smaltimento del monouso o il lavaggio in lavanderie specializzate.

Purtroppo il 257/06 contempla il cantiere, sottoposto a misure igieniche, solo se si praticano lavorazioni attinenti all'art. 52-bis, è opportuno comunque adottare adeguate misure igieniche anche in siti con lavorazioni cosiddette sporadiche, che presentano una concentrazione di fibre libere non eccessivamente elevata, poiché l'amianto libero polverulento, può contaminare i lavoratori ed i pro-

pri indumenti personali, sottoponendo altre persone in ambienti diversi, all'inalazione di fibre asbestiformi a concentrazioni non controllate quindi pericolose. Il controllo dell'esposizione art. 59-nonies, avviene mediante campionamenti ambientali dell'aria e deve essere rappresentativo dell'esposizione dei lavoratori. Le analisi per il controllo dell'esposizione devono essere eseguite in conformità del D.M. 06/09/1994 come ribadito dal D.M. 14/05/1996. I risultati dei sopraccitati campionamenti ambientali, dovranno essere riportati nel documento di valutazione dei rischi. Il 257/06 con l'art. 59-decies, ha apportato l'adozione di un unico valore limite per entrambi i tipi di silicati, il crisotilo e le specie anfiboliche, parificando il limite di esposizione a 0,1 fibre per centimetro cubo d'aria (100 fibre/litro). Infatti la riduzione è sensibile se si confronta il valore con l'ex D. Lgs. n°277 del 15/8/91, che imponeva due valori limite, 0,2 fibre per centimetro cubo d'aria (200 fibre/litro) per gli anfiboli e 0,6 fibre per centimetro cubo d'aria (600 fibre/litro) per il crisotilo. Rimane obbligo del Datore di Lavoro, che in caso di superamento del limite, deve intervenire tempestivamente per ridurre tale valore e per individuare le misure necessarie per la protezione dei lavoratori coinvolti nel superamento.

Chi sono i lavoratori esposti

Con l'abrogazione capo III del D. Lgs. 277/91, i lavoratori esposti al rischio amianto, sono tutti quegli addetti che svolgono le attività elencate dall'art. 59-bis. Una valutazione più approfondita del 257/06, porta a definire lavoratore esposto anche altre categorie di lavoratori:

- 1) le maestranze che nel proprio posto di lavoro, sono a contatto quotidianamente con materiali contenenti amianto, i quali degradati o ormai vetusti, provocano rilascio di fibre, liberate dalla matrice nell'ambiente lavorativo;
- 2) gli addetti di attività sporadiche o di

modesta entità e durata, che non rientrano tra quelle dell'applicazione dell'art. 59-bis, sono lavoratori esposti da tutelare, non considerando la natura dell'opera, ma bensì la frequenza eccessiva con cui interventi modesti si ripetono giornalmente a contatto con materiali contenenti amianto.

Per questi ultime due categorie di lavoratori, la normativa risulta essere molto permissiva, infatti l'assenza di notifica evita il controllo in sito da parte degli enti competenti, questo pregiudica la tutela della salute e gli interventi di prevenzione e protezione di un'ampia percentuale di addetti esposti all'amianto. Le categorie di lavoratori sopraccitati, come garanzia della protezione della propria salute, devono contare sull'applicazione dell'art. 59-quater comma 2, poiché se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, il Datore di Lavoro deve applicare le disposizioni previste dal 257/06. È opportuno ribadire che per la corretta applicazione del 257/06 è necessario adottare tutte le misure di valutazione ed analisi, per verificare lo stato di conservazione del materiale contenente amianto (es. per una copertura in eternit procedere con la valutazione dello stato delle coperture) e per verificare l'esposizione, mediante campagne di campionamento mirate alla quantificazione delle fibre asbestiformi aerodisperse, per rispettare il valore limite.

Valutazione dei rischi

La valutazione del rischio di cui all'art. 4 del D. Lgs. 626/94 deve essere integrata ai sensi dell'art. 59-quinques del 257/06. La valutazione del rischio deve comprendere tutte le informazioni necessarie a definire l'entità dell'esposizione alle fibre di amianto, quantificando analiticamente le fibre aerodisperse e verificando tecnicamente la vetustà della matrice. Di conseguenza il Datore di Lavoro deve individuare tutte le misure tecnico pratiche necessarie per la protezione della salute

SICUREZZA

dei lavoratori, per la salubrità del luogo di lavoro e delle aree circostanti. È bene ricordare che la valutazione del rischio intesa dal 257/06, comprende le lavorazioni attinenti all'art. 59-bis. Resta una norma di buona tecnica, che i Datori di Lavoro delle cosiddette lavorazioni con esposizione sporadica di debole intensità o di tutte le attività svolte in fabbricati dove sono presenti materiali conte-

nenti amianto, redigano comunque una valutazione del rischio adeguata all'esposizione dei lavoratori ed al degrado delle matrici; non bisogna dimenticare che l'amianto è un minerale riconosciuto cancerogeno (dallo IARC) e che il contatto con l'asbesto, per quei lavoratori, è ripetuto quotidianamente, sicuramente per tutta la giornata lavorativa.

*Commissione Sicurezza
Per. Ind. Simone Casalini*

www.apico.it



**ON LINE il nuovo sito internet di APICO
dove trovi tutte le informazioni
relative ai corsi di formazione
aggiornate in tempo reale!**

Il nuovo Codice dei beni culturali
e del paesaggio. Procedure autorizzative

Seconda parte

Decreto legislativo n. 42 del 24 febbraio 2004

Dopo aver esaminato, nella prima parte della mia relazione, gli aspetti generali del nuovo *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, nella seconda parte affrontiamo gli aspetti di carattere procedurale legati all'iter autorizzativo.

La terza parte del Codice, riguarda espressamente i "Beni paesaggistici".

I principi fondamentali sono tracciati all'articolo 131, con riferimento alla Convenzione Europea del paesaggio del 20.10.2000, anzi ne riporta testualmente il concetto di paesaggio come espressamente citato nella convenzione.

Art. 131

Salvaguardia dei valori del paesaggio

1. Ai fini del presente codice per paesaggio si intende una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni.
2. La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili.

Interessante è anche l'art.132 che parla del PRINCIPIO DI COOPERAZIONE TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE per l'attuazione dei principi dettati dal nuovo codice.

Fondamentalmente sancisce il principio del-

l'unitarietà del "sistema paesaggio" e conseguentemente il rapporto di relazione-collaborazione per la sua tutela.

Quali sono i beni paesaggistici e conseguentemente gli ambiti tutelati. Lo delinea precisamente l'art. 134. Beni paesaggistici.

1. Sono beni paesaggistici:

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
- d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
- e) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- f) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

- g) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- h) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- i) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- l) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- m) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- n) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- o) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448,
- p) i vulcani;
- q) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.

I beni indicati dalla lettera e) alla lettera q) sono quelli stabiliti dalla Legge Galasso (L.431/1985) per i quali esiste una particolarità che è stata riconfermata nel codice, cioè l'esclusione dalle procedure autorizzative, in tali zone, per quelle aree che risultano

- a) delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
- b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Sono ancora considerati beni paesaggistici:

- r) gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici.

Quindi dopo aver esaminato l'ambito di applicazione della normativa verifichiamo la procedura per ottenere l'autorizzazione paesaggistica che è stabilita all'articolo 146 del nuovo codice

È utile fare una premessa di ordine generale sul procedimento amministrativo.

Nozione e fasi del procedimento amministrativo

L'attività della Pubblica Amministrazione si svolge, di regola, attraverso una serie di operazioni, collegate tra loro secondo un ordine logico e temporale, che, nel loro insieme, costituiscono il procedimento.

Il procedimento amministrativo si articola in quattro fasi, cronologicamente e strutturalmente collegate tra loro, preordinate alla formazione dell'atto finale.

Tali fasi sono:

- a) la fase dell'iniziativa: coincide con la domanda (istanza) del soggetto interessato all'Autorità competente ad assumere l'atto finale (ad esempio istanza di autorizzazione paesaggistica);
- b) la fase dell'istruttoria: consiste nell'acquisizione e valutazione, da parte della Pubblica Autorità cui è stata rivolta l'istanza, di tutti gli elementi necessari ed idonei ad assumere l'atto finale (ad esempio di documenti, pareri tecnici ecc.);
- c) la fase della decisione: è la fase conclusiva del procedimento, in cui la Pubblica Amministrazione assume l'atto finale (ad esempio autorizzazione paesaggistica o diniego di autorizzazione paesaggistica);
- d) la fase integrativa dell'efficacia: si sostanzia nelle operazioni preordinate a far acquistare efficacia (ossia operatività) all'atto finale: tali operazioni sono il controllo amministrativo (solo se previsto dalla legge) o la notificazione o la comunicazione dell'atto all'interes-

sato o, se espressamente prevista dalla legge, la pubblicazione dell'atto stesso all'Albo Pretorio o sul B.U.R. (Bollettini Ufficiale della Regione) o sulla G.U. (Gazzetta Ufficiale)

Vediamo ora l'applicazione concreta sul procedimento di autorizzazione paesistica.

Come ho già riferito, l'art. 146 si occupa dell'Autorizzazione che si articola, secondo la disposizione generale sul procedimento amministrativo come segue:

1. Fase dell'avvio del procedimento

che consiste nella proposizione dell'istanza. La domanda è presentata dai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni vincolati, è presentata all'Ente subdelegato alla tutela è corredata della documentazione necessaria comunque deve indicare:

- lo stato di fatto del bene interessato
- gli elementi di valore paesaggistico presenti
- gli impatti della trasformazione sul paesaggio (fotomontaggio rendering)
- gli elementi di mitigazione e compensazione necessari

2. Fase istruttoria

L'istruttoria è svolta dal Responsabile del procedimento, indicato dal titolare del competente servizio dell'Ente

Non deve durare più di 40 giorni

Il termine è sospeso:

- fino all'integrazione dei documenti che sono eventualmente non ritenuti conformi o sufficienti rispetto a quelli necessari
- per eventuali accertamenti

l'istruttoria deve verificare:

- a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;
- b) la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area;
- c) la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.

(Qualora l'amministrazione (competente alla

tutela del vincolo)verifichi che la documentazione allegata non corrisponde a quella prevista chiede le necessarie integrazioni; in tal caso, il predetto termine (40 giorni) è sospeso dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione.

Qualora l'amministrazione ritenga necessario acquisire documentazione ulteriore ovvero effettuare accertamenti, il termine è sospeso, per una sola volta, dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione, ovvero dalla data di comunicazione della necessità di accertamenti fino a quella di effettuazione degli stessi, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni).

Durante la fase istruttoria si deve acquisire il parere obbligatorio ma non vincolante della COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO.

3. Fase decisionale

L'amministrazione, accertata la compatibilità paesaggistica dell'intervento ed acquisito il parere della commissione per il paesaggio, trasmette la proposta di autorizzazione, corredata dal progetto e dalla relativa documentazione, alla competente soprintendenza, dandone notizia agli interessati.

La soprintendenza comunica il parere entro il termine perentorio di sessanta giorni.

Decorso inutilmente il termine per l'acquisizione del parere, l'amministrazione assume comunque le determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione.

PROVVEDIMENTO FINALE (AUTORIZZAZIONE PAESISTICA O DINIEGO).

L'autorizzazione è rilasciata o negata dall'amministrazione competente entro il termine di venti giorni dalla ricezione del parere della soprintendenza.

L'AUTORIZZAZIONE è:

atto

distinto (FORMALMENTE E SOSTANZIALMENTE) **presupposto** dei titoli abilitativi (DIA O PERMESSO DI COSTRUIRE)

necessario I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa.

L'inizio dei lavori senza autorizzazione paesistica è reato (art.181)

4. Fase integrativa dell'efficacia

L'autorizzazione paesaggistica:

- a) diventa efficace dopo il decorso di venti giorni dalla sua emanazione;
- b) è trasmessa in copia, senza indugi,
 - alla soprintendenza che ha emesso il parere nel corso del procedimento,
 - alla regione
 - alla provincia
 - e, ove esistenti, alla comunità montana e all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo;

Presso ogni comune è istituito un elenco, in cui è indicata:

- aggiornato almeno ogni sette giorni
- liberamente consultabile,

in cui è indicata:

- la data di rilascio
- la annotazione sintetica dell'oggetto
- con la precisazione se essa sia stata rilasciata in difformità dal parere della soprintendenza.

Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Un aspetto che è doveroso accennare è il procedimento amministrativo nella fase transitoria, cioè quella intercorrente dalla data di applicazione del nuovo codice e quella di entrata in vigore dei piani paesistici o di adeguamento di quelli già approvati.

La norma è stabilita all'articolo 159

Sino al momento di entrata in vigore della nuova procedura si applica l'ordinamento vigente in ciascuna Regione con le seguenti modifiche:

- l'autorizzazione è rilasciata o negata nel termine perentorio di 60 giorni
- decorso tale termine può l'interessato chiedere direttamente alla Soprintendenza dando comunicazione all'ente preposto alla tutela

- il procedimento è quello vigente
- il termine può essere sospeso una sola volta per integrazioni
- torna inizia di nuovo a decorrere con l'integrazione
- l'autorizzazione è atto distinto e presupposto necessario per l'inizio lavori
- alla Soprintendenza va data la documentazione in possesso dell'Ente e le eventuali valutazioni già esperite con una relazione illustrativa, la stessa relazione è inviata agli interessati.

IL PROCEDIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN LOMBARDIA A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005

Le norme sono contenute al titolo V della parte seconda della nuova legge che tratta dei BENI PAESAGGISTICI in due capi. Il primo riguarda l'esercizio delle funzioni regionali e precisamente:

Art. 74. (Dichiarazione di notevole interesse pubblico di aree ed immobili)

Art. 75. (Modificazioni e integrazioni degli elenchi dei beni soggetti a tutela)

Art. 76. (Contenuti paesaggistici del piano territoriale regionale)

Art. 77. (Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione)

Art. 78. (Commissioni provinciali)

Art. 79. (Adempimenti della Giunta regionale)

Il secondo capo attiene invece all'aspetto delle AUTORIZZAZIONI E SANZIONI

Ed è quello di cui ci occupiamo con più attenzione. L'art. 80. precisa che le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di cui, al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio sono esercitate dai comuni, ad eccezione di:

- a) opere di competenza dello Stato, degli enti ed aziende statali, nonché opere di competenza regionale, ad eccezione di quelle relative agli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c), d), ivi com-

presi gli ampliamenti, ma esclusa la demolizione totale e la ricostruzione, e delle linee elettriche a tensione non superiore a quindicimila volt, che spettano ai comuni competenti per territorio;

- b) opere idrauliche realizzate dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO.), nonché quelle relative ai canali indicati nell'allegato A della presente legge, da chiunque realizzate;
- c) interventi riguardanti l'attività mineraria e interventi previsti dagli articoli 38 e 39 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava);
- d) interventi di deposito e smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 17 della l.r. 26/2003.

Prosegue quindi disponendo che spetta alla provincia competente per territorio l'esercizio delle predette funzioni amministrative per l'esecuzione di:

- a) attività estrattiva di cava e di smaltimento rifiuti ad eccezione di quanto previsto dal comma 2;
- b) opere di sistemazione montana di cui all'articolo 2, lettera d) della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale);
- c) strade di interesse provinciale;
- d) interventi da realizzarsi nelle aree di demanio lacuale relativamente ai laghi indicati nell'allegato A della presente legge;
- e) interventi di trasformazione del bosco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).

Spetta, altresì, ai comuni l'espressione del parere (PRATICHE DI CONDONO) di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie).

L'art. 81 detta invece disposizioni sull'istituzione delle commissioni per il paesaggio.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ogni ente locale titolare, ai sensi dell'articolo 80, di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle relative sanzioni, istituisce e disciplina una commissione per il paesaggio, composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.
2. Gli enti locali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 80, comma 5, possono istituire e disciplinare la commissione di cui al comma 1 in forma consorziata o associata, anche in relazione alle specificità paesaggistiche territoriali individuate nel PTCP.
3. La commissione esprime parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dell'ente presso il quale è istituita.

omissis...

Le modalità per il rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica sono dettate all'art. 82.

1. Gli enti competenti, provvedono con applicazione della procedura transitoria di cui all'articolo 159 del d.lgs. 42/2004, sino all'adeguamento dei loro strumenti di pianificazione al PTR o, in mancanza, al piano territoriale paesaggistico regionale, una volta adeguato alle disposizioni dell'articolo 156, comma 1, del d.lgs. 42/2004.
2. Avvenuto l'adeguamento degli strumenti di pianificazione dei predetti enti, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica si applica la procedura di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004.
3. L'autorizzazione paesaggistica vale per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di rilascio della stessa.

FORMAZIONE

**SIAMO SOLO A METÀ DELL'ANNO E APICO CON L'INDISPENSABILE
APPOGGIO DEL COLLEGIO HA GIÀ PORTATO A TERMINE BEN 11 INIZIATIVE.**

CORSI

PERIODO

Abbattimento Barriere Architettoniche	MARZO/APRILE
Progettare con il Verde	MARZO/APRILE
Piani di Sicurezza nei Cantieri	MARZO/APRILE
Sistemi Fotovoltaici	26-30 MARZO
L.R. 12/2005	APRILE/MAGGIO
Autocad 3D	MARZO-MAGGIO
Diagnostica in Edilizia	11 MAGGIO
Isolamento acustico	MAGGIO
Pimus e ponteggi metallici fissi	MAGGIO
Praticanti	MAGGIO/OTTOBRE
Nuove disposizioni in materia di Prevenzioni Incendi	12 LUGLIO

38

como



**Il nuovo comandante dei Vigili
del Fuoco di Como Ing. Marisa Cesario
con il Geom. Gennaro Di Maio durante
l'incontro organizzato da Apico
il 12 Luglio 2007 "Nuove disposizioni
in materia di prevenzione incendi"**



Numerosissime le persone partecipanti al seminario

FORMAZIONE

E il lavoro continua!

Sono infatti in fase di preparazione le sottoelencate iniziative per il vicino autunno.

- ☐ COORDINATORI DELLA SICUREZZA - D.Lgs. 494/96 (120 ore)
- ☐ LEGGE 818 /94
- ☐ IMPATTO PAESISTICO DEI PROGETTI
- ☐ PANNELLI SOLARI
- ☐ CERTIFICAZIONE ENERGETICA
- ☐ STIME DI FABBRICATI E TERRENI
- ☐ COMPUTI METRICI
- ☐ CAD 2D - AVANZATO
- ☐ CAD 3D - BASE
- ☐ IL FASCICOLO TECNICO dell'OPERA
- ☐ INGLESE

Gli interessati possono crocettare i corsi sopra riportati di cui vogliono ricevere le informazioni e ritrasmettere il seguente modulo di pre-adesione (non vincolante) via fax al n. 031.267388

39
como

MODULO DI PRE-ADESIONE

Crocettare i corsi a cui si è interessati
e trasmettere via fax allo 031-267388
entro il 5 settembre 2007

Cognome _____
Nome _____
Tel Uff. _____
Fax _____
E-mail _____
Cell. _____
Collegio/Ordine Professionale _____
N° albo _____

FORMAZIONE

Collaborazioni e praticantato

SI OFFRONO PER COLABORAZIONI

NOMINATIVI	LOCALITÀ	TELEFONO	SPECIALIZZAZIONE
VILLA Per. Ind. CARLO	INVERIGO	031-608895/347-4962718	EDILIZIA
CATANZANO Per. Ind. FABIO	COMO	031-482996/338-1757326	MECCANICA
DE MARTINO Per. Ind. LUCA	OLGIATE COMASCO	031-990510/349-1392358	EDILIZIA
BALZARETI Per. Ind. ANDREA	GRANDATE	031-452043/333-8969633	ELETTROT/AUTOMAZ.
SCACCIA Per. Ind. LUCA	GIRONICO	031-550175/348-4044192	EDILIZIA
CASALINI Per. Ind. SIMONE	COMO	339-1474382	CHIMICA INDUSTRIALE
VIESTI GIANLUCA	COMO	031-524645/328-0153456	GEOMETRA
BORGHETTO Per. Ind. FABIO	BRUNATE	031-220838	EDILIZIA
MONTANI MARCO	CARBONATE	0331-832702/346-2456046	TERMOTECNICO

40

como

CERCANO COLLABORATORI

NOMINATIVI	LOCALITÀ	TELEFONO	SPECIALIZZAZIONE
TROMBETTA ACHILLE		338-2288454	Per condivisione spazi ufficio
GMS STUDIO ASSOCIATI	MILANO	02-45477642/338-6437882	TERMOTECNICO
TERZAGHI Geom. ANTONIO	VENIANO	335-5850142	EDILIZIA
FILIPPINI Ing. OSCAR	ERBA	335-5660090	ELETTROTECNICA
NUCARA Per. Ind. DEMETRIO	MOZZATE	0331-831236	ELETTROTECNICA (per pratic.)
SPINELLO Per. Ind. RICCARDO	COMO	031-4491580/339-8708468	EDILIZIA (per pratic.)
SCHIAVON Per. Ind. SILVIO	MERONE	031-617891/347-2930721	ELETTROTECNICA (per pratic.)
MP PROJECT & COSULTING	ERBA	031-629552/335-584221	TERMOTECNICO
PASTORELLI Per. Ind. MATTEO			

CHIUSURA ESTIVA
Gli uffici rimarranno chiusi
dal 6 al 26 AGOSTO.